SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2003.

Attività di concertazione dei disegni di legge di ratifica di atti internazionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, della predetta legge n. 400 del 1988 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di emanare direttive connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo, al fine di coordinare e promuovere l'attività dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante norme sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante il regolamento interno del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Viste le circolari del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1998, del 20 marzo 1999 e del 15 ottobre 2001, relative agli adempimenti richiesti nella fase istruttoria degli atti normativi del Governo;

Considerato che le esigenze dell'attuale panorama internazionale richiedono risposte in tempi ridotti agli impegni assunti dall'Italia nei confronti degli altri Stati mediante la sottoscrizione dei correlati atti internazionali;

Valutata, pertanto, la necessità di definire principi comuni nello svolgimento del percorso di formazione dei disegni di legge governativi di ratifica dei predetti atti internazionali, intesi a migliorare la tempestività, la qualità e la trasparenza degli interventi normativi volti a recepire nell'ordinamento italiano il contenuto dei trattati e degli accordi internazionali già conclusi con altri Stati ed enti di diritto internazionale;

Considerata l'opportunità di conseguire un più efficace coordinamento delle diverse amministrazioni che interagiscono, nell'ambito delle rispettive competenze, sull'iter di perfezionamento dei provvedimenti di ratifica nella fase precedente alla loro presentazione alle Camere, al fine di renderne più celere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di emanare una direttiva generale in materia di attività di concertazione dei disegni di legge di ratifica di atti internazionali, al fine di garantire la più rapida ed efficace realizzazione della fase di consultazione ed adesione di tutte le amministrazioni istituzionalmente coinvolte in tali iniziative normative, anche nei casi di inerzia prolungata delle stesse amministrazioni nella formalizzazione delle rispettive posizioni;

EMANA
la seguente direttiva:

1. *Oggetto*

La presente direttiva definisce tempi e modalità di effettuazione delle attività di concertazione dei disegni di legge di ratifica degli atti internazionali.

2. *Disegni di legge di ratifica in corso di concertazione*

In merito ai disegni di legge di ratifica di atti internazionali già trasmessi, alla data di pubblicazione della presente direttiva, dal Ministero degli affari esteri — e dagli altri Ministeri eventualmente coproponenti — a tutte le amministrazioni interessate per l'acquisizione dei rispettivi concerti ed intese, le amministrazioni interpellate esprimono le competenti valutazioni nel termine di trenta giorni a decorrere dalla stessa data di pubblicazione.

Qualora il predetto termine di trenta giorni non possa essere rispettato, le amministrazioni ne comunicano tempestivamente i motivi al Ministero degli affari esteri — informandone, per conoscenza, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri — e concordano con il predetto Ministero, caso per caso, la fissazione di un altro termine ritenuto congruo in ragione delle peculiarità evidenziate dall'analisi dei diversi provvedimenti.

Il Ministero degli affari esteri informa il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e gli altri Ministeri coproponenti sulle iniziative in ordine alle quali è stata concordata una proroga istruttoria.

Negli altri casi, il Ministero degli affari esteri richiede al citato Dipartimento di procedere senz'altro all'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri alla scadenza del predetto termine di trenta giorni.

3. *Concertazione dei successivi disegni di legge di ratifica*

In ordine ai disegni di legge di ratifica di atti internazionali per i quali la richiesta dei necessari concerti è inoltrata dal Ministero degli affari esteri — e dagli altri Ministeri eventualmente coproponenti — successivamente alla data di pubblicazione della presente direttiva, ogni amministrazione interessata esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, le rispettive valutazioni di merito.

Entro lo stesso termine le amministrazioni interpellate possono comunicare al Ministero degli affari esteri la motivata richiesta di un termine più ampio per poter rappresentare compiutamente la propria posizione sul provvedimento.

Il Ministero degli affari esteri dà notizia delle motivazioni addotte a sostegno della richiesta di dilazione istruttoria — rappresentando, altresì, le proprie osservazioni sulla questione — agli altri Ministeri proponenti l'iniziativa ed al predetto Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, il quale esamina le diverse posizioni delle amministrazioni coinvolte ai fini dell'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.

4. *Assenza dei concerti formali delle amministrazioni consultate.*

Qualora le amministrazioni coinvolte nell'*iter* di concertazione non facciano pervenire al Ministero degli affari esteri e agli altri Ministeri coproponenti — in esito alla effettuazione delle procedure di consultazione descritte nei precedenti punti 2 e 3 — alcuna comunicazione formale in merito all'iniziativa di ratifica trasmessa, il citato Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi considererà il provvedimento assentito senza riserve anche da queste amministrazioni e potrà procedere, salvo l'esame di ulteriori elementi ostativi non riconducibili al completamento del percorso di concertazione, all'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.

5. *Coordinamento di posizioni divergenti*

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi provvederà, in ogni caso, allo svolgimento delle necessarie attività di coordinamento normativo per la ricomposizione delle posizioni divergenti che dovessero essere manifestate dalle diverse amministrazioni interpellate.

Lo stesso Dipartimento può, comunque, proporre l'iscrizione all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri dei disegni di legge di ratifica per i quali si evidenzino motivi di necessità ed urgenza, ovvero altre ragioni, che impongano accelerazioni istruttorie incompatibili con le procedure sopra descritte.

Roma, 14 gennaio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 36

03A03850

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 marzo 2003.

Istituzione della nuova serie «A7» di buoni fruttiferi postali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane» (deliberazione n. 244/1997);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto 9 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante: «Istituzione di una nuova serie di buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2003;

Ritenuto necessario ridefinire scadenze e rendimenti dei buoni fruttiferi postali, ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000, parte prima;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione della nuova serie

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinta con la sigla «A7».

2. A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla «A6», istituita con decreto 9 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2003.

Art. 2.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

1. I buoni della nuova serie «A7» rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000.

2. I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e multipli.

3. I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.

Art. 3.

Prezzo di emissione

1. I buoni postali fruttiferi della nuova serie «A7» sono emessi al valore nominale.

Art. 4.

Durata e interessi

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie «A7» possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione.

2. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

3. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata.

4. Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste Italiane S.p.a.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2003

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA «A7»

	Saggio di interesse lordo
1º anno	2,25%
2º anno	2,50%
3º anno	3,25%
4º anno	3,25%
5º anno	3,25%
6º anno	4,50%
7º anno	4,50%
8º anno	4,50%
9º anno	4,50%
10º anno	5,25%
11º anno	5,25%
12º anno	5,25%
13º anno	5,25%
14º anno	5,25%
15º anno	5,50%
16º anno	5,50%
17º anno	5,50%
18º anno	5,50%
19º anno	5,50%
20º anno	5,50%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

03A03851

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 marzo 2003.

Autotrasporto internazionale di merci Italia-Svizzera - Disposizioni integrative sul rilascio delle autorizzazioni per l'anno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE

Visto l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il regolamento n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2000;

Visto il decreto dirigenziale del 7 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2000;

Visto il decreto dirigenziale del 12 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2000 del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto dirigenziale del 18 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 2002.

Considerato che, per il regime giuridico delle autorizzazioni, quelle con carico leggero massimo 28 tonnellate (tipo B) consentendo un solo tragitto vengono consumate in misura maggiore rispetto a quelle con veicoli compresi tra 35 e 40 tonnellate (tipo A);

Considerato, comunque, che le imprese che hanno ottenuto autorizzazioni in quota hanno già utilizzato parte delle autorizzazioni ottenute e che necessitano di ulteriori autorizzazioni per programmare l'attività di trasporto delle merci senza soluzione di continuità;

Ritenuto opportuno modificare il numero di autorizzazioni da attribuire in via precaria per garantire anche alle imprese che non hanno ottenuto autorizzazioni in quota la possibilità di programmare meglio l'attività di trasporto;

Decreta:

Autorizzazioni per trasporti con veicoli compresi tra 35 e 40 tonnellate (tipo A).

Art. 1.

Imprese titolari di quote

1. Le imprese che hanno ottenuto la quota di autorizzazioni per l'anno 2003 e che hanno restituito utilizzato il 75% della quota stessa potranno richiedere ulteriori autorizzazioni a titolo precario.

2. Le imprese che hanno ottenuto una quota fino ad un massimo di 100 autorizzazioni potranno ottenere un numero di autorizzazioni pari al 100% dell'intera quota attribuita per l'anno.

3. Le imprese che hanno ottenuto una quota superiore a 100 autorizzazioni potranno richiedere ed ottenere il 50% dell'intera quota.

4. Qualora il 50% dell'intera quota fosse inferiore a 100 autorizzazioni, le imprese hanno, comunque, facoltà di richiedere ed ottenere un numero di autorizzazioni pari a 100.

5. Qualora l'attribuzione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo risulti inferiore a quanto spetterebbe applicando la distribuzione prevista nello schema di cui all'art. 3 del presente decreto, verrà distribuito un numero di autorizzazioni più favorevole all'impresa.

6. Le imprese potranno ottenere ulteriori autorizzazioni dopo aver restituito utilizzato il 60% delle autorizzazioni ottenute precedentemente.

7. Le autorizzazioni saranno distribuite fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 2.

Imprese non titolari di quote

1. Le imprese non titolari di quote potranno ottenere autorizzazioni a titolo precario sulla base dei criteri indicati all'art. 3 del presente decreto.

2. Le imprese potranno ottenere ulteriori autorizzazioni dopo aver restituito utilizzato il 60% delle autorizzazioni ottenute precedentemente.

Art. 3.

Criteri di distribuzione delle autorizzazioni di tipo «A»

1. Le autorizzazioni di tipo «A» verranno distribuite, fino ad esaurimento delle scorte, con i seguenti criteri:

a) imprese che hanno in disponibilità da 1 a 10 veicoli: fino ad un massimo di 20 autorizzazioni;

b) imprese che hanno in disponibilità oltre 10 veicoli: 2 autorizzazione per ogni veicolo fino ad un massimo di 100 autorizzazioni.

Autorizzazioni per trasporti a vuoto o con carico leggero massimo 28 tonnellate (tipo B).

Art. 4.

Imprese titolari di quote

1. Le imprese che hanno ottenuto autorizzazioni in quota per l'anno 2003 e che hanno già utilizzato il 75% delle autorizzazioni ottenute potranno richiedere ed ottenere, a titolo precario e fino ad esaurimento delle scorte, un numero di autorizzazioni pari al 50% della prima tranche della quota e comunque in numero non inferiore a 10 autorizzazioni.

2. Le imprese potranno ottenere ulteriori autorizzazioni dopo aver restituito utilizzato il 60% delle autorizzazioni ottenute precedentemente.

Art. 5.

Imprese non titolari di quote

1. Le imprese non titolari di quota interessate ad ottenere autorizzazioni a titolo precario potranno richiedere ed ottenere autorizzazioni secondo i criteri indicati all'art. 6 del presente decreto.

2. Le imprese potranno ottenere ulteriori autorizzazioni dopo aver restituito utilizzato il 60% delle autorizzazioni ottenute precedentemente.

Art. 6.

Criteri di distribuzione delle autorizzazioni di tipo «B» a titolo precario

1. Fermo quanto disposto nel precedente art. 4, le autorizzazioni di tipo «B», a titolo precario, verranno distribuite, fino ad esaurimento delle scorte, con i seguenti criteri:

a) impresa che ha in disponibilità 1 veicolo fino ad un massimo di 4 autorizzazioni;

b) impresa che ha in disponibilità 2 - 5 veicoli fino ad un massimo di 6 autorizzazioni;

c) impresa che ha in disponibilità 6 - 10 veicoli fino ad un massimo di 8 autorizzazioni;

d) impresa che ha in disponibilità 11 - 14 veicoli fino ad un massimo di 10 autorizzazioni;

e) impresa che ha in disponibilità 15 - 20 veicoli fino ad un massimo di 12 autorizzazioni;

f) impresa che ha in disponibilità 21 - 30 veicoli fino ad un massimo di 18 autorizzazioni;

g) impresa che ha in disponibilità 31 - 40 veicoli fino ad un massimo di 20 autorizzazioni;

h) impresa che ha in disponibilità oltre 40 veicoli fino ad un massimo di 30 autorizzazioni.

Disposizioni di carattere generale

Art. 7.

1. L'amministrazione si riserva di effettuare periodici controlli sul corretto utilizzo delle autorizzazioni da parte delle imprese che ne usufruiscono, al fine di adottare eventuali provvedimenti in caso di scarso o irregolare uso delle stesse.

Art. 8.

1. Il testo del presente decreto sarà disponibile nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo: www.infrastrutturetrasporti.it

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 marzo 2003

Il direttore generale: RICOZZI

03A03849

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge n. 120/2002). (Deliberazione n. 123/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione 93/389/CEE del Consiglio dell'Unione europea, modificata dalla decisione 1999/296/CE che istituisce il meccanismo di controllo per la CO_2 e altri gas ad effetto serra di origine antropica all'interno della Comunità;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM/2000/88 dell'8 marzo 2000 che individua le linee di sviluppo delle politiche e misure europee per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, con particolare riferimento all'energia, ai trasporti, all'agricoltura, all'industria, alle misure fiscali, alla ricerca scientifica ed allo sviluppo di nuove tecnologie, oltreché alla utilizzazione dei meccanismi di flessibilità;

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York nel 1992, concernente la «stabilizzazione delle concentrazioni in atmosfera di gas ad effetto serra ad un livello tale da prevenire pericolose interferenze delle attività umane al sistema climatico»;

Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, n. 2002/358/CE riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla predetta Convenzione Quadro e l'adempimento congiunto dei relativi impegni che per l'Italia comporta una riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1513/2002 del 27 giugno 2002 per l'adozione del «Sesto Programma Quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione» che individua tra le sette priorità tematiche di ricerca del programma specifico «Integrating and strengthening the European Research Area» quella dello «Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi» (sesta priorità), comprendente anche le attività di ricerca in materia di energia e di trasporti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle regioni e agli enti locali ulteriori funzioni e competenze anche in materia ambientale ed energetica;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 110 ha stabilito l'istituzione di un «Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, concernente «Orientamento e modernizzazione del settore forestale»;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, che delega al Governo il recepimento della direttiva comunitaria n. 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto e della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri interessati, presenti a questo Comitato un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo;

Vista la propria delibera 19 novembre 1998, n. 137, (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999) che approva le «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra»;

Viste le successive delibere con le quali questo Comitato ha approvato i seguenti programmi nazionali, in coerenza con le suddette linee guida:

«Libro Bianco sulle fonti rinnovabili» - delibera 6 agosto 1999, n. 126, (*Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999);

«Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali» - delibera 21 dicembre 1999, n. 217, (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2000);

«Programma nazionale per l'informazione sui cambiamenti climatici» - delibera 21 dicembre 1999, n. 218, (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2000);

«Programma nazionale per la ricerca sul clima» - delibera 21 dicembre 1999, n. 226, (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2000);

«Programma nazionale biocombustibili (PROBIO) - delibera 15 febbraio 2000, n. 27, (*Gazzetta Ufficilae* n. 113 del 17 maggio 2000);

Vista la propria delibera 19 aprile 2002, n. 35, (supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 22 ottobre 2002) che approva le Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo nelle quali, in particolare, le aree dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti sono considerate tra quelle a maggiore rilevanza socioeconomica;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea, COM (2001) 581, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

Tenuto conto delle risultanze della Settima Conferenza delle Parti alla Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici (COP 7), tenutasi a Marrakech dal 29 ottobre al 9 novembre 2001, le cui decisioni relativamente all'attuazione del Protocollo di Kyoto hanno:

a) riconfermato l'impegno dei Paesi «Annex I» (Paesi industrializzati e Paesi con economia in transizione) alla riduzione delle emissioni dei sei principali gas serra, non controllati dal Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono, individuati in: anidride carbonica (C02), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoruro di zolfo (SF6);

b) stabilito il ricorso illimitato ai tre meccanismi di flessibilità istituiti dal Protocollo di Kyoto per integrare le azioni nazionali con la realizzazione di azioni comuni tra Paesi «Annex I» (Joint Implementation-JI), ovvero mediante la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo «Non Annex I» (Clean Development Mechanism-CDM), oppure attraverso il commercio internazionale dei permessi di emissione (Emissions Trading-ET);

c) riconosciuto il ruolo delle attività di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, purché tali attività risultino addizionali, siano indotte dall'attività umana e abbiano avuto inizio dopo il 1990. In particolare, i limiti all'uso della gestione forestale per ciascun Paese sono stati posti pari al 15% dell'incremento netto degli stock di carbonio delle foreste gestite. Tali valori sono riportati nell'Appendice Z dell'accordo politico di Bonn (COP6 bis) e per l'Italia tale limite è stato fissato in misura pari a 0,18 Mt di carbonio per anno (equivalenti a 0,66 Mt di CO_2);

d) riconosciuto, senza alcuna limitazione, il ruolo dell'assorbimento di carbonio ottenuto mediante interventi nazionali di afforestazione e riforestazione svolti a partire dal 1990 (anno base del Protocollo di Kyoto), per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto;

e) riconosciuto il ruolo delle attività di afforestazione e riforestazione nell'ambito del meccanismo di JI;

f) riconosciuto il ruolo delle attività di afforestazione e riforestazione nell'ambito del CDM, purché tali attività risultino addizionali ed abbiano avuto inizio dopo il 2000. Su tali attività si applica il limite dell'1% del valore delle emissioni del 1990, che per l'Italia corrisponde a circa 5 $MtCO_2$;

Vista la nota n. GAB/2002/10007/C dell'8 ottobre 2002 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha trasmesso il piano di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 120/2002 prima citata;

Prende atto

del quadro di riferimento programmatico, delineato nel piano predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ed in particolare:

A. dei valori di emissione di gas ad effetto serra per l'anno 1990 e per l'anno 2000, riportati nella tabella 1, elaborati sulla base dei dati trasmessi al Segretariato della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e alla Commissione europea nell'ambito della decisione 93/389/CEE del Consiglio, richiamata in premessa;

TABELLA 1

EMISSIONI DI GHG AL 1990 E AL 2000
PER SETTORE DI EMISSIONE

	Emissioni di GHG [Mt CO_2 eq.]	
	1990	2000
Da usi di fonti energetiche, di cui:	424,9	452,3
industrie energetiche, di cui:	147,4	160,8
termoelettrico	124,9	140
raffinazione (consumi diretti)	18,0	17,4
altro	4,5	3,4
Industria manifatturiera e costruzioni	85,5	77,9
Trasporti	103,5	124,7
Civile (incluso terziario e pubblica amministrazione)	70,2	72,1
Agricoltura	9,0	9,0
Altro (fughe, militari, aziende di distribuzione)	9,3	7,8
Da altre fonti	96,1	94,5
Processi industriali (industria mineraria, chimica)	35,9	33,9
Agricoltura	43,4	42,6
Rifiuti	13,7	14,2
Altro (solventi, fluorurati)	3,1	3,8
TOTALE . . .	521,0	546,8

B. dello scenario «tendenziale» delle emissioni di gas ad effetto serra, elaborato assumendo una crescita media del PIL pari al 2% e tenendo conto delle misure già avviate o comunque decise, che individua livelli di emissione al 2010 pari a 579,7 Mt CO_2 eq. come riportato nella tabella 2;

TABELLA 2

SCENARI DI EMISSIONE 2010, «TENDENZIALE»

Anno 2010	[Mt CO_2 eq.]
Da usi di fonti energetiche, di cui:	484,1
industrie energetiche, di cui:	170,4
termoelettrico	150,1
raffinazione (consumi diretti)	19,2
altro	1,1
Industria manifatturiera e costruzioni	80,2
Trasporti	142,2
Civile (incluso terziario e pubblica amministrazione)	74,1
Agricoltura	9,6
Altro (fughe, militari, aziende di distribuzione)	7,6
Da altre fonti	95,6
Processi industriali (industria mineraria, chimica)	30,4
Agricoltura	41,0
Rifiuti	7,5
Altro (solventi, fluorurati)	16,7
TOTALE . . .	579,7

C. delle misure individuate al 30 giugno 2002 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sulla base di provvedimenti, programmi e iniziative nei diversi settori da attivare entro il periodo di validità del Piano medesimo, riportate nella successiva tabella 3, che potranno consentire di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra per 51,8 Mt CO_2eq./anno nel periodo 2008-2012;

TABELLA 3

MISURE GIÀ INDIVIDUATE INCLUSE
NELLO SCENARIO DI «RIFERIMENTO»

	Riduzione [Mt CO_2/anno]
Industria elettrica	26,0
Espansione CC per 3200 MW	8,9
Espansione capacità import per 2300 MW	10,6
Ulteriore crescita rinnovabili per 2800 MW	6,5
Civile	6,3
Decreti efficienza usi finali	6,3
Trasporti	7,5
Autobus e veicoli privati con carburanti a minor densità di carbonio (Gpl, metano)	1,5
Sistemi di ottimizzazione e collettivizzazione del trasporto privato Rimodulazione dell'imposizione sugli oli minerali Attivazione sistemi informatico-telematici	2,1
Sviluppo infrastrutture nazionali e incentivazione del trasporto combinato su rotaia e del cabotaggio	3,9
Totale misure nazionali	39,8
Crediti di carbonio da JI e CDM	12
TOTALE MISURE . . .	51,8

D. dello scenario di riferimento delineato assumendo una crescita media del PIL pari al 2% e tenendo conto degli effetti delle misure di cui al precedente punto C nonché della realizzazione di progetti per la riduzione delle emissioni nell'ambito dei meccanismi di JI e CDM, che individua livelli di emissioni di gas ad effetto serra al 2010 pari a 528,1 MtCO2eq. come indicato nella successiva tabella 4;

TABELLA 4

SCENARI DI EMISSIONE DI «RIFERIMENTO» AL 2010

	Anno 2010 [Mt CO_2 eq.]
Da usi di fonti energetiche:	444,5
industrie energetiche, di cui:	144,4
termoelettrico	124,1
raffinazione (consumi diretti)	19,2
altro	1,1
Industria manifatturiera e costruzioni	80,2
Trasporti	134,7
Civile (incluso terziario e pubblica amministrazione)	68
Agricoltura	9,6
Altro (fughe, militari, distribuzione)	7,6
Da altre fonti	95,6
Processi industriali (industria mineraria)	30,4
Agricoltura	41
Rifiuti	7,5
Altro (solventi, fluorurati)	16,7
Crediti di carbonio da JI e CDM	– 12
TOTALE	528,1

E. dell'obiettivo, stabilito dalla citata legge n. 120/2002, di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra del 6,5% rispetto ai livelli del 1990, per cui la quantità di emissioni assegnata all'Italia non potrà eccedere nel periodo 2008-2012 il valore di 487,1 Mt CO_2eq., calcolato come media delle emissioni annuali del periodo e, quindi, della necessità di individuare ulteriori politiche e misure per la riduzione dei livelli di emissione previsti dallo scenario di riferimento di una quota pari a 41,0 Mt CO_2 eq., come indicato nella tabella 5;

TABELLA 5

SCENARI DI EMISSIONE E OBIETTIVO DI RIDUZIONE AL 2008-2012 STABILITO DALLA LEGGE N. 120/2002 (Mt. CO_2eq.)

Scenario tendenziale	579,7
Scenario di riferimento	528,1
Obiettivo di emissione	487,1
Ulteriore riduzione necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo	41,0

F. del potenziale nazionale massimo di assorbimento di carbonio, ottenibile mediante interventi di afforestazione e riforestazione nonché di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione, pari a 10,2 Mt CO_2eq, come riportato nella tabella 6;

TABELLA 6

POTENZIALE NAZIONALE MASSIMO DI ASSORBIMENTO DI CARBONIO

	Assorbimento (Mt CO_2 eq.)	Investimento pubblico (Meuro) 2004/2012
Art. 3.4 del Prot. di Kyoto: Forest Management	4,1 (1)	10
Art. 3.4 del Prot. di Kyoto: Terre agricole, pascoli, rivegetazione	0,1	4,2
Art. 3.3 del Prot. di Kyoto: Riforestazione naturale	3,0	6,5
Art. 3.3 del Prot. di Kyoto: Afforestazione e Riforestazione (vecchi impianti)	1,0	6,0
Art. 3.3 del Prot. di Kyoto: Afforestazione e riforestazione (nuovi impianti)	1,0	200 (2)
Art. 3.3 del Prot. di Kyoto: Afforestazione e riforestazione (nuovi impianti) su aree soggette a dissesto idrogeologico (legge n. 183/1989)	1,0	300 (3)
TOTALE	10,2	526,7

(1) Il parametro tiene già conto della revisione di cui alla decisione 11 COP 7.

(2) Costo totale dell'investimento a fronte del quale a fine turno dell'impianto si avrà la generazione di crediti di carbonio pari a 20 Mt CO_2 (l'assorbimento riportato in tabella si riferisce al periodo 2008-2012).

L'investimento previsto comprende anche le risorse destinate allo scopo dalla programmazione comunitaria 2000-2006.

(3) Costo totale dell'investimento a fronte del quale a fine turno dell'impianto si avrà la generazione di crediti di carbonio pari a 10 Mt CO_2 (l'assorbimento riportato in tabella si riferisce al periodo 2008-2012).

G. della possibilità di utilizzare integralmente il potenziale nazionale di assorbimento di carbonio delle attività di cui al precedente punto F, subordinatamente alla revisione, entro il 31 dicembre 2006, del limite all'uso della gestione forestale assegnato all'Italia, secondo quanto previsto dalla decisione 11 della COP 7;

H. delle potenzialità di riduzione delle emissioni, al 2008-2012, corrispondenti a valori compresi tra 32,5 e 47,8 Mt CO_2eq. per effetto delle misure individuate nella successiva tabella 7 sezione *A)*, e a valori compresi tra 20,5 e 48,0 Mt CO_2eq. per effetto degli ulteriori crediti di carbonio, ottenibili attraverso progetti

industriali e nel settore forestale nell'ambito dei meccanismi di JI e CDM, come specificato nella stessa tabella 7 sezione *B)*;

TABELLA 7

OPZIONI PER ULTERIORI MISURE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

	Riduzione potenziale ($MtCO_2eq$/anno)
A) OPZIONI PER ULTERIORI MISURE NAZIONALI DI RIDUZIONI	
Utilizzo di fonti energia	
Settore industriale:	
Sostituzione dei motori industriali con motori ad alta efficienza con risparmio tra 2-7,2 TWh	1-3,6
Sostituzione del parco trasformatori	1,0
Standard COSFI con risparmio di 1 TWh	0,5
Cogenerazione di piccola/media taglia con produzione tra 10-20 TWh	0,8-1,5
Produzione di energia da biogas da rifiuti solidi urbani e da scarti delle lavorazioni agricole ed agroalimentari pari a 750 - 1.300 MW	0,9-1,9
Recupero rifiuti nei cementifici	0,9-1,1
Rinnovabili:	
Aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili tra 500-1200 MW	1,5-3,1
Diffusione del solare termico	0,2
Ricerca e sviluppo nel settore del fotovoltaico, con impieghi di «nicchia»	0,1
Settore civile:	
Prolungamento decreti efficienza usi finali (MICA 24/4/2001) e misure regionali con risparmi tra 1.5-2,9 MTep/anno	3,8-6,5
Settore agricoltura:	
Riduzione CO_2 da consumi di energia	0,28-0,34
Settore trasporti:	
misure tecnologiche:	
Sostituzione auto circolanti con auto a bassi consumi e emissioni (120 g CO_2/Km) con risparmi tra 1,5-2,5 Mtep	3,5-6
Miglioramento efficienza energetica dei veicoli da trasporto pesante con risparmio tra 0,1-0,3Mtep	0,3-0,8
Miscelazione del gasolio per autotrazione con biodiesel fino al 5%	4
Revisione metodo calcolo tassa proprietà veicoli e correlazione con revisioni periodiche	1,3
misure infrastrutturali:	
Riorganizzazione traffico urbano	0,8
Promozione reti ferroviarie regionali e connessioni con parcheggi scambiatori	0,6
Piani urbani della mobilità (PUM)	1,5-3
Soluzioni telematiche per i trasporti	0,5
ricerca e sviluppo:	
Progetti pilota per l'impiego di sistemi di propulsione a idrogeno e a celle a combustibile, per la produzione di energia, per le motrici ferroviarie e per i motori auto	0,1-0,3
Sviluppo e impiego sperimentale di materiali e che consentano la riduzione della massa dei veicoli e dei convogli ferroviari	02-06
Realizzazione e diffusione di propulsori ottimizzati monofuel metano e monofuel GPL ad iniezione diretta	0,5-1,2
Da altre fonti	
Settore industriale:	
Riduzione emissioni di processo acido adipico e nitrico	6,20
Settore agricoltura:	
Riduzione CH_4 dagli stoccaggi delle deiezioni animali	0,15-0,83
Riduzione N_2O dai suoli	0,46
Rifiuti:	
Stabilizzazione frazione organica	0,64
Altro (solventi, fluorurati)	
Riduzione emissioni PFC attraverso il riciclaggio dell'alluminio	0,05
Adozione sistemi di abbattimento e sostanze a minore GWP nella produzione di semiconduttori	0,02
Riduzione perdite di HFC dai condizionatori degli autoveicoli	0,65
Riduzione perdite SF_6 dalle apparecchiature elettriche	0,04
B) OPZIONI PER L'IMPIEGO DEI MECCANISMI JI E CDM	
Assorbimento di carbonio:	
Progetti JI	2-5
Progetti CDM	3-5
Progetti nel settore dell'energia:	
Progetti JI di aumento dell'efficienza nelle produzioni di energia elettrica e nelle attività industriali	3-10
Progetti CDM per la produzione di energia da fonti rinnovabili	1-5

	Riduzione potenziale ($MtCO_2eq$/anno)
Progetti CDM di aumento dell'efficienza nelle produzioni di energia elettrica e nelle attività industriali	1,5-3
Progetti JI e CDM di gas flaring e gas venting in pozzi di estrazione del petrolio	10-20

I. dell'accordo politico raggiunto il 9 dicembre 2002 dal Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea sulla direttiva per lo scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità, che impegna gli Stati membri a comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo 2004, i rispettivi piani nazionali di assegnazione delle quote di emissioni;

Delibera:

1. È approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento redatto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120, allegato alla presente delibera.

2. I livelli massimi di emissione assegnati ai singoli settori per il periodo 2008-2012, questi ultimi calcolati come media delle emissioni annuali del periodo di cui alla tabella 8, sono stabiliti sulla base dello scenario di riferimento, ovvero sulla base dei risultati conseguibili con le misure già individuate al 30 giugno 2002 con provvedimenti, programmi e iniziative nei settori della produzione di energia elettrica, dei trasporti, dei consumi energetici negli usi civili e nel terziario, della cooperazione internazionale.

TABELLA 8

LIVELLI MASSIMI DI EMISSIONI DI GHG PER IL PERIODO 2008-2012 (Mt CO_2 eq.)

	Emissioni 1990	Livelli max di emissioni GHG 2008-2012
Usi energetici di cui::	424,9	444,5
industrie energetiche, di cui:	147,4	144,4
termoelettrico	124,9	124,1
raffinazione (consumi diretti)	18,0	19,2
altro	4,5	1,1
industria	85,5	80,2
trasporti	103,5	134,7
civile (incluso terziario e pubblica amministrazione)	70,2	68,0
agricoltura	9,0	9,6
altro (fughe, militari, aziende di distribuzione)	9,3	7,6
Usi non energetici	96,1	95,6
Processi industriali (industria mineraria, chimica)	35,9	30,4
Agricoltura	43,4	41,0
Rifiuti	13,7	7,5
Altro (solventi, fluorurati)	3,1	16,7
TOTALE	521,0	540,1

3. Nell'ambito della VI Commissione CIPE «Sviluppo Sostenibile», è istituito un comitato tecnico emissioni gas-serra (CTE), presieduto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e composto dai rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli affari esteri, degli affari regionali nonché della Conferenza Stato-regioni. Entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2003, il CTE:

3.1 predispone, sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni interessate, un rapporto sullo stato di attuazione delle misure di cui al punto 2 e sull'andamento delle emissioni rispetto a quanto previsto nello scenario di riferimento, e formula le eventuali proposte di modifica dei livelli massimi di emissione di cui alla tabella 8, coerentemente con i progressi già realizzati o da realizzare per rispettare gli impegni di cui alla legge n. 120/2002, da sottoporre all'esame della predetta Commissione per le successive valutazioni e determinazioni di questo Comitato;

3.2 considerati i programmi pilota di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 120/2002 e le opzioni per le ulteriori riduzioni delle emissioni di cui alla tab. 7 — da confermare sulla base di specifiche analisi di fattibilità e di costi/benefici da effettuare a cura delle amministrazioni interessate — propone alla predetta Commissione il programma delle ulteriori misure necessarie per rispettare l'obiettivo di cui alla legge n. 120/2002.

4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori del CTE, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-regioni, propone a questo Comitato l'adozione delle ulteriori misure necessarie per rispettare l'obiettivo di cui alla legge n. 120/2002, tenuto conto del criterio prioritario di raggiungere il migliore obiettivo con il minor costo.

5. Al fine di assicurare la promozione ed il coordinamento dei progetti nell'ambito dei meccanismi di JI e CDM e la partecipazione dell'Italia al mercato dei permessi di emissioni sia internazionale che comunitario (ET), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dovrà provvedere, utilizzando le ordinarie risorse di bilancio umane e strumentali, ad organizzare i propri uffici in modo tale da consentire, d'intesa con i Mini-

steri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, e dell'economia e delle finanze:

la predisposizione, entro il 31 maggio 2003, del censimento delle iniziative italiane pubbliche e private, già realizzate o in corso, nei Paesi Annex I e nei Paesi in via di sviluppo, che possono generare crediti di emissione, secondo quanto stabilito in ambito comunitario e internazionale;

l'avvio, entro il 30 giugno 2003, delle procedure per la registrazione, presso gli organi competenti istituiti dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione sui cambiamenti climatici, dei progetti già realizzati o in corso al fine del rilascio dei crediti di emissione;

l'avvio, entro il 30 giugno 2003 delle attività preliminari finalizzate alla partecipazione delle imprese italiane al mercato dei permessi di emissione sia internazionale che comunitario;

la promozione della realizzazione di ulteriori progetti nell'ambito dei meccanismi di JI e CDM, con l'obiettivo di raggiungere il miglior risultato in termini di generazione di crediti di emissione con il minor costo incrementale. A questo fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dovrà, tra l'altro, assicurare alle imprese italiane una informazione completa e aggiornata sulle opportunità offerte dai meccanismi di JI e CDM, sugli eventuali meccanismi incentivanti previsti dalle norme nazionali, e sugli eventuali finanziamenti resi disponibili dalla Banca mondiale, dalla Global environment facility, dalle Banche di sviluppo regionali, dalla Banca europea degli investimenti, nonché dalle istituzioni finanziarie internazionali.

6. Al fine del rispetto dei livelli di emissione di cui alla tabella 8 da parte dei settori, questi ultimi potranno ricorrere ai meccanismi previsti dal protocollo di Kyoto e allo scambio di quote di emissione all'interno della Comunità, in conformità con le decisioni che verranno assunte in sede internazionale comunitaria e nazionale.

7. Un'ulteriore riduzione delle emissioni potrà essere conseguita mediante interventi di afforestazione e riforestazione, attività di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione secondo quanto indicato al punto G. e nella tabella n. 6.

7.1. Entro il 30 aprile 2003 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e forestali e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, presenta a questo Comitato il piano dettagliato riferito al triennio 2004-2006, per la realizzazione delle attività nazionali di cui alla tabella 6 nell'ambito delle risorse pubbliche destinate allo scopo.

7.2. Entro il 30 luglio 2003 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e forestali, provvede ad effettuare la ricognizione nell'ambito della legislazione regionale, nazionale ed internazionale in vigore nel nostro Paese dal 1990 ad oggi, di tutte le norme che contemplano la tutela delle risorse forestali, al fine di certificare la «riforestazione naturale» avvenuta sul territorio nazionale nel periodo 1990-2012, quale conseguenza di attività intraprese dall'uomo e quindi eleggibile ai fini del rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni stabilito dalla legge n. 120/2002.

7.3. Entro il 31 maggio 2005 il Ministero per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, realizza l'inventario forestale nazionale e quello degli altri serbatoi di carbonio, al fine di avviare la procedura di revisione del limite all'utilizzo dei crediti, derivanti dalla gestione forestale, assegnato all'Italia.

7.4. Entro il 31 dicembre 2006 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole e forestali, realizza il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali al fine di certificare i flussi di carbonio nel periodo 2008-2012 derivanti da attività di afforestazione, riforestazione, deforestazione, gestione forestale, gestione dei suoli agricoli e pascoli e rivegetazione.

8. Per l'anno 2003 agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto ai punti 7.3 e 7.4 della presente delibera si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio dei Ministeri interessati.

9. A partire dal 2003, in sede di predisposizione annuale del documento di programmazione economica-finanziaria (DPEF), il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà prevedere una sezione dedicata al presente Piano con l'individuazione degli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

10. L'attuazione degli interventi previsti nel piano approvato sarà assicurata, per la parte di competenza statale, nei limiti delle risorse allo scopo destinate dai relativi documenti di bilancio.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 71

03A03427

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Direttive per la società Patrimonio dello Stato S.p.a. (Deliberazione n. 124/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112, che all'art. 7, comma 1, istituisce, per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello

Stato e nel rispetto dei requisiti e delle finalità propri dei beni pubblici la Società Patrimonio dello Stato S.p.a.;

Visto il successivo comma 4 del citato art. 7 il quale stabilisce che la Società Patrimonio dello Stato S.p.a. opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, previa definizione da parte di questo Comitato delle relative direttive di massima;

Considerato che l'assemblea della Società, nella seduta del 31 ottobre 2002, ha approvato lo statuto della predetta società e ne ha nominato gli organi sociali;

Ritenuto opportuno definire le direttive di massima di cui al sopracitato art. 7, comma 4, prima che la società consegua la propria piena operatività;

Su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze;

EMANA
LA SEGUENTE DIRETTIVA:

La Società Patrimonio dello Stato S.p.a. (di seguito denominata «la Società») persegue l'obiettivo di valorizzare, gestire con efficienza ed alienare il patrimonio dello Stato nel rispetto dei requisiti, dei vincoli e delle finalità proprie dei beni pubblici e dell'intero sistema di tutele esistente su di essi.

In relazione al perseguimento dei propri obiettivi, possono essere trasferiti alla Società, secondo le modalità previste dalla legge, crediti, concessioni, beni immateriali, beni immobili e mobili nonché ogni altra componente dell'attivo dello Stato ivi incluse quote di partecipazioni dello Stato in società, solo se esse hanno ad oggetto sociale lo svolgimento di attività nel settore immobiliare.

L'eventuale trasferimento alla Società di beni pubblici di particolare valore storico, artistico, culturale ed ambientale non modifica in alcun modo i vincoli gravanti sugli stessi. La Società può, quindi, alienare tali beni nei soli casi in cui la normativa vigente lo consente ed alle condizioni previste dalla predetta normativa; in ogni caso occorre l'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali ovvero del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

La Società osserva tutte le forme di tutela che la legislazione vigente prevede per la difesa del demanio e del patrimonio indisponibile, assicurando il rispetto del ruolo di ogni Amministrazione competente per la tutela specifica del bene. La Società assicura altresì particolare attenzione alla gestione e tutela dei beni di valore artistico, storico, paesistico ed ambientale, operando nel rispetto dei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in stretta collaborazione con essi, ai quali viene, inoltre, periodicamente fornita una relazione dettagliata in ordine alle attività svolte relative a tali beni.

La Società persegue il proprio oggetto sociale attraverso una struttura operativa snella, utilizzando le strutture dell'Amministrazione pubblica, ove disponibili, anche attraverso la definizione di apposite convenzioni ed avvalendosi di servizi di terzi. Nello svolgimento della propria attività la Società si uniforma a principi di imparzialità, trasparenza, efficienza ed economicità.

La Società predispone un proprio codice etico di comportamento ed una relazione annuale di sintesi sull'attività svolta nell'espletamento delle proprie finalità istituzionali che, attraverso il Dipartimento del tesoro, presenterà a questo Comitato per il successivo inoltro al Parlamento.

Nello svolgimento di tutte le sue attività, la Società opera in stretta collaborazione, per i rispettivi ambiti di competenza, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con le Altre amministrazioni centrali dello Stato nonché con l'Agenzia del demanio e con gli enti locali coinvolti.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 80

03A03428

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 marzo 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Carpi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Carpi, il giorno 28 febbraio 2003.

Motivazioni.

Causa, interruzione della fornitura di energia elettrica dalle ore 8 alle ore 16, a seguito di lavori sulla rete elettrica, l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Carpi, è rimasto chiuso per l'intera giornata.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 4 marzo 2003

Il direttore regionale: Rossi

03A03295

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 10 marzo 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL TERRITORIO PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste la note inviate dall'Ufficio provinciale di Biella in data 21 febbraio 2003 e 24 febbraio 2003, prot. n. 19679 e n. 20352, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso Ufficio provinciale di Biella;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di un guasto al server del Servizio di pubblicità immobiliare di Biella;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visti i pareri favorevoli dell'ufficio del Garante del contribuente espressi con note datate 4 marzo 2003;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

i giorni 21 e 22 febbraio 2003.

Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Biella.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 10 marzo 2003

Il direttore regionale: Maggio

03A03291

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 27 febbraio 2003.

Criteri per la predisposizione dell'Offerta di Riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili. (Deliberazione n. 03/03/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 febbraio 2003. in particolare nella prosecuzione del 27 febbraio 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»:

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», in particolare gli articoli 1 e 2:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»:

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente «L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)» ed i successivi aggiornamenti;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente «L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilità dei costi)» ed i successivi aggiornamenti:

Vista la raccomandazione della Commissione C(1999) 3863 del 24 novembre 1999, concernente «Fissazione dei prezzi d'interconnessione per le linee affittate in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato»;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la propria delibera n. 101/99, del 24 giugno 1999, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1999:

Vista la propria delibera n. 171/99, del 28 luglio 1999, recante «Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999»;

Vista la propria delibera n. 197/99, del 7 settembre 1999, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR, del 16 marzo 2000, recante «Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2000:

Vista la propria delibera n. 14/00/CIR, del 21 dicembre 2000, recante «Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2001;

Vista la propria delibera n. 4/02/CIR, del 28 febbraio 2002, valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002;

Vista la propria delibera n. 152/02/CONS, del 15 maggio 2002, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 27 giugno 2002;

Vista la propria delibera n. 350/02/CONS, del 6 novembre 2002, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 2002;

Vista la propria delibera n. 2/03/CIR, del 27 febbraio 2003, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento 2002 di Telecom Italia», in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato quanto segue:

A) IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE DELLE TARIFFE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO.

L'art. 3 della delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa» prevede che l'Autorità, al fine di promuovere una maggiore efficienza e trasparenza delle condizioni competitive, stabilisca le modalità e la composizione di un network cap, con l'obiettivo di disporre, per l'Offerta di Riferimento 2003, di un sistema di programmazione della riduzione delle tariffe di interconnessione.

Al fine di stabilire le modalità applicative del disposto dell'art. 3 della delibera 152/02/CONS, è stata svolta una consultazione pubblica (delibera 10/02/CIR del 18 luglio 2002), conclusasi in data 26 settembre 2002. La sintesi dei contributi pervenuti in risposta alla consultazione pubblica è stata pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 19 novembre.

Allo scopo di approfondire le osservazioni pervenute dagli operatori di rete fissa e mobile che hanno partecipato alla consultazione pubblica, gli stessi operatori sono stati convocati in audizione: nelle date 18 novembre 2002 e 22 novembre 2002, la società Telecom Italia S.p.a., in data 20 novembre 2002 le società Albacom S.p.a., Edisontel S.p.a., H3G S.p.a., Tele2 Italia S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a., congiuntamente.

Alcuni operatori hanno successivamente trasmesso all'Autorità ulteriori contributi su elementi non richiamati nell'ambito della consultazione pubblica.

Alcuni contributi hanno riguardato la determinazione dei costi dei servizi di accesso disaggregato in relazione alle metodologie contabili da utilizzare per la valorizzazione dei canoni di affitto delle linee che gli operatori alternativi devono corrispondere a Telecom Italia, anche in relazione alla sostenibilità dell'offerta del servizio finale da parte degli operatori alternativi. Altri contributi hanno riguardato il confronto fra i valori prospettici dell'Offerta di Riferimento e i livelli di prezzo praticati da Telecom Italia in occasione di una recente gara per la pubblica amministrazione.

Sulla base di tali contributi, l'Autorità ha ritenuto opportuno svolgere ulteriori approfondimenti: gli operatori sono stati convocati separatamente in audizione nelle seguenti date: Telecom Italia il 22 e 27 gennaio e il 19 febbraio, le società Albacom S.p.a., Edisontel S.p.a., H3G S.p.a., Tele2 Italia S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a., il 19 febbraio 2003. Nel corso di tali audizioni sono stati esaminati i temi della composizione dei panieri dei servizi di interconnessione e dei corrispondenti livelli di cap., nonché quelli relativi ai servizi di accesso disaggregato.

B) IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

In tema di interconnessione, l'ordinamento prevede alcuni obblighi a carico degli operatori notificati quali aventi notevole forza di mercato ai sensi della delibera n. 197/99, successivamente aggiornata dalla delibera n. 350/02/CONS.

In particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 all'art. 4, comma 7, prevede che gli operatori notificati quali aventi notevole forza di mercato con riferimento ai servizi di interconnessione, sono tenuti, tra l'altro, a «osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, in circostanze similari, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili ...» nonché a «definire le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato il principio dell'orientamento ai costi [...]».

Il successivo comma 9 prevede che «ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato, di cui all'allegato *A,* parti 1 e 2, è obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento [...]. L'Autorità, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento.».

Gli obblighi menzionati gravano attualmente sugli operatori Telecom Italia, Telecom Italia Mobile e Vodafone Omnitel (già Omnitel Pronto Italia), notificati ai sensi delle delibere n. 197/99 e 350/02/CONS.

In aggiunta a questi, per Telecom Italia, operatore fisso notificato, vale anche il principio di cui all'art. 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, per cui (comma 1) «le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettività e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato...».

Per quanto concerne l'accesso disaggregato, il quadro normativo di riferimento è costituito dal regolamento comunitario 185/2000. A livello nazionale la delibera n. 2/00/CIR e sue successive modificazioni ed integrazioni costituiscono la normativa di riferimento. In particolare l'art. 8, comma 2 della succitata delibera stabilisce che le condizioni economiche per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale sono basate sulla metodologia dei costi storici pienamente allocati.

C) GLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO REGOLAMENTARE.

Obiettivo del presente intervento regolamentare è quello di introdurre un meccanismo programmato di adeguamento dei prezzi massimi dei servizi inclusi nell'Offerta di Riferimento 2003, al fine di fornire un incentivo ad una maggiore efficienza degli operatori notificati e al fine di garantire condizioni economiche competitive laddove il livello di concorrenza è insufficiente.

Il sistema di cap costituisce quindi la naturale evoluzione delle modalità di regolamentazione effettuate attraverso l'approvazione delle Offerte di Riferimento da parte dell'Autorità.

La fissazione a partire dal 2003 della variazione annuale del tetto massimo dei prezzi consente, da un lato, di seguire l'evoluzione dei costi degli operatori, garantendo così, l'orientamento alle basi di costo stabilite per le tariffe applicate e, dall'altro, costituisce un reale incentivo al perseguimento di una maggiore efficienza dei costi di produzione.

In definitiva il meccanismo del cap. non pregiudicando lo sviluppo della concorrenza, incentiva l'efficienza degli operatori notificati nell'offerta dei servizi intermedi ed, al tempo stesso, tutela i consumatori finali.

L'Autorità tramite l'introduzione di un sistema programmato di prezzi massimi di interconnessione intende perseguire i seguenti obiettivi:

a) garantire l'orientamento al costo dei servizi oggetto di misure regolamentari;

b) fornire all'operatore notificato incentivi ad una maggiore efficienza nei costi di rete specialmente nei servizi dove il grado di concorrenza non è ancora sviluppato:

c) ridurre i tempi di verifica e approvazione dell'Offerta di Riferimento degli operatori notificati ed eliminare la necessità di conguagli;

d) aumentare la prevedibilità dei costi che gli operatori alternativi devono sostenere per l'acquisto dei servizi di interconnessione contenuti all'interno dell'Offerta di Riferimento.

Si osserva, infine, che l'introduzione di un sistema di programmazione dei prezzi massimi dei servizi inclusi nell'Offerta di Riferimento, non è sostitutivo degli obblighi di contabilita regolaroria alla quale sono soggetti gli operatori notificati, bensì ne è complementare.

Nell'ambito di applicazione dei sistemi di cap, infatti, la contabilità regolatoria è propedeutica alla verifica degli effetti del cap in relazione ai costi di produzione. Tale verifica è necessaria per garantire che le finalità del meccanismo di cap siano perseguite efficacemente, assicurando, in particolare, l'orientamento dei prezzi massimi di interconnessione alla base dei costi incrementali di lungo periodo, di prossima adozione.

In merito all'introduzione di un sistema di network cap per i servizi di interconnessione, giova far presente che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), nel parere reso sullo schema di provvedimento per l'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2002, ha sottolineato come l'introduzione di un meccanismo di riduzione programmata dei costi di interconnessione risultà necessaria a spingere l'incumbent ad effettuare significativi e costanti guadagni di efficienza.

D) LA VALUTAZIONE DELL'AUTORITÀ SUL SISTEMA DI NETWORK CAP DA APPLICARE AI SERVIZI DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO.

Come è noto, il sistema di «cap» è un meccanismo di controllo dei prezzi pluriennale in cui, anno per anno, viene fissato il valore massimo applicabile del prezzo del paniere contenente un insieme di beni. La variazione percentuale da un anno all'altro segue una legge del tipo IPC-X%, ove IPC è l'indice della variazione dei prezzi al consumo ed X è il parametro che determina la variazione annua media attesa dei costi di produzione dei servizi costituenti il paniere.

Fissando opportunamente il valore iniziale del sistema di cap ed il parametro X di riduzione dei costi di produzione, è possibile utilizzare il sistema di cap per garantire l'orientamento al costo del prezzo dei servizi cui è applicato. In particolare, il valore iniziale è rappresentativo dei costi attuali, mente il parametro X rappresenta l'evoluzione della produttività nel tempo.

Un ulteriore importante elemento è la definizione dell'insieme dei servizi che costituiscono un determinato paniere e l'introduzione di eventuali vincoli di sub-cap, ossia variazioni programmate applicate ad un sottoinsieme dei servizi all'interno del paniere generale, tipicamente caratterizzati da scarsa spinta competitiva e quindi soggetti ad un maggiore controllo.

Al fine di definire il meccanismo sopra descritto l'Autorità ha dunque valutato i seguenti aspetti:

a) composizione dei panieri e il criterio di ponderazione degli elementi del paniere:

b) valore iniziale del network cap;

c) riduzione programmata dei prezzi massimi;

d) modalità di comunicazione delle variazioni di prezzo.

1. *Composizione dei panieri.*

Per quanto concerne la composizione dei panieri, l'Autorità ha svolto un'analisi di tutti i servizi presenti nell'Offerta di Riferimento, per procedere ad una loro classificazione in funzione sia della disponibilità di offerte alternative di tali servizi sia della loro importanza in termini di sviluppo della concorrenza.

All'interno dei servizi di interconnessione inclusi nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia è possibile individuare infatti servizi che denotano un certo grado di competizione effettiva o potenziale. Le valutazioni sul grado di competitività di alcuni servizi sono state effettuate sulla base di quanto rappresentato dagli operatori nel corso del procedimento. Ciò ha portato a ritenere possibile per alcuni servizi, quali ad esempio quelli relativi ai livelli di interconnessione più elevati (livello di centrale di transito), lo sviluppo di un'offerta alternativa basata su un'infrastruttura diversa da quella dell'incumbente.

Qualora, infatti, i servizi potenzialmente competitivi venissero inseriti all'interno di un paniere che contiene servizi in sostanziale monopolio, l'impresa regolamentata ridurrebbe il prezzo dei servizi potenzialmente competitivi per causa di due effetti combinati: la spinta della concorrenza dei rivali e la possibilità di un contestuale aumento dei prezzi dei servizi in monopolio.

L'Autorità ritiene, quindi, di dover stabilire la composizione dei panieri in maniera tale che un certo grado di concorrenza si possa sviluppare anche nella fornitura di servizi all'ingrosso, come d'altra parte è già riscontrabile, ad esempio, per i servizi di terminazione internazionale verso alcune specifiche direttrici.

Al criterio del grado di competitività sopra esposto è stata affiancata, al fine della determinazione della composizione dei panieri, una valutazione dell'omogeneità e della complementarietà dei servizi ad un determinato livello di interconnessione.

Il raggruppamento di servizi affini all'interno dello stesso paniere facilita la stima del recupero di efficienza medio relativo al paniere. Infatti, i costi relativi a servizi affini da un punto di vista impiantistico, in prima approssimazione e salvo differenti sostanziali evoluzioni della domanda, dovrebbero seguire le stesse dinamiche di variazione. Al fine di rendere più affidabili le stime al recupero di produttività medio, si è ritenuto opportuno, infine, inserire all'interno dello stesso paniere servizi che denotano un certo grado di sostituibilità dal lato della domanda in quanto, in questo caso, eventuali sovrastime della domanda relative ad un singolo servizio dovrebbero compensarsi con contestuali sottostime del servizio sostituto.

Inoltre, alcuni servizi, nella fattispecie quelli relativi all'accesso disaggregato, poiché costituiscono insiemi di beni da considerarsi essential faculity a partire dalle quali può essere replicata l'intera offerta di servizi wholesale dell'operatore dominate, richiedono l'introduzione di uno specifico paniere e stringenti vincoli di controllo, volti a favorire la competizione in tale segmento di offerta.

La composizione dei cinque differenti panieri individuati dall'Autorità è qui di seguito illustrata:

a) servizi di interconnessione per il traffico commutato a livello SGU: Raccolta via SGU (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'Operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'Operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia); Raccolta forfetaria a livello SGU: Terminazione via SGU (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia), Transito via SGU, Kit di Interconnessione: Collegamenti trasmissivi di interconnessione (2Mbit/sec, 34Mbit/sec e 155Mbit/sec): Circuiti parziali non a ceiling;

b) servizi di interconnessione per il traffico commutato a livello SGD e SGT: Raccolta via SGU Distrettuale (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'opera-

tore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'Operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'Operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia); Raccolta via SGT (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'Operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'Operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia); Raccolta forfetaria a livello Distrettuale; Raccolta forfetaria a livello SGT; Terminazione via SGU Distrettuale (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia); Terminazione via SGT (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia); Transito via SGD; Transito via SGT;

c) servizi di interconnessione per il traffico commutato a livello doppio SGT: Raccolta via doppio SGT (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'Operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'Operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia); Terminazione via doppio SGT (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia); Transito via doppio SGT; Accesso alle Cable Station; Instradamento verso estero da SGT (direttrici non liberalizzate); lnstradamento verso estero da CI (direttrici non liberalizzate);

d) servizi accessori: Contributi relativi alla prestazione di portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability); Contributo una tantum per attivazione CPS o per cambio profilo: Configurazione degli autocommutatori per codici CPS; Contributi una tantum per i circuiti parziali: Contributi impianto, aggiuntivi e di disattivazione relativi ai servizi di accesso disaggregato a livello di rete e sottorete locale ed ai servizi di prolungamento dell'accesso e di canale numerico;

e) servizi di accesso: Accesso disaggregato ai collegamenti in rame della rete distribuzione (canoni mensili di noleggio delle coppie); Accesso disaggregato ai collegamenti in rame della sottorete di distribuzione (canoni mensili di noleggio delle coppie): Servizio di accesso disaggregato condiviso ai collegamenti della rete di distribuzione in rame (canone mensile di noleggio della coppia in accesso condiviso), Servizio di prolungamento dell'accesso, Canale numerico.

Si ritiene che un siffatto modello da un lato assicuri all'operatore notificato un sufficiente grado di flessibilità e dall'altro limiti, comunque, il rischio che quest'ultimo possa usufruire della flessibilità concessagli per perseguire comportamenti potenzialmente lesivi alla concorrenza.

L'insieme dei servizi sopra elencati non rappresenta allo stato la totalità dei servizi presenti nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia. L'Autorità ritiene che i servizi non inclusi nei panieri sopra indicati debbano continuare ad essere soggetti ad una regolamentazione sulla base dell'orientamento al costo, secondo le modalità sino ad ora utilizzate per l'intera offerta di riferimento di Telecom Italia.

Per quanto concerne il criterio di assegnazione dei pesi, l'Autorità, anche in conformità con la prassi internazionale, ritiene opportuno attribuire detti pesi sulla base dell'impatto percentuale sul paniere dei ricavi dei singoli servizi. Ai fini della valutazione dei pesi, i ricavi dei singoli servizi sono determinati come il prodotto dei prezzi dell'Offerta di Riferimento per i relativi consumi annui.

Considerata la necessità di predisporre l'Offerta di Riferimento entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di validità dell'offerta, i consumi annui possono essere rappresentati da quelli rilevati nei dodici mesi antecedenti il 30 giugno dell'anno di predisposizione dell'offerta stessa.

I pesi saranno aggiornati annualmente per tener conto delle differenti evoluzioni dei consumi degli specifici servizi.

2. *I servizi di interconnessione (panieri da* a *a* d*).*

Nel corso del contraddittorio con gli operatori è stata esaminata la struttura del network cap e la composizione dei panieri.

In merito alla struttura ed alla composizione dei panieri, sono state segnalate alcune possibili criticità inerenti l'inclusione dei collegamenti trasmissivi di interconnessione all'interno del paniere dedicato a servizi di traffico commutato a livello SGU. Secondo alcuni operatori, questi servizi di interconnessione richiederebbero uno specifico vincolo di controllo.

Un altro operatore ha fatto rilevare, invece, la possibilità che l'inserimento della raccolta forfetaria a livello SGU, SGD e SGT all'interno di panieri che contengono i rispettivi servizi di raccolta minutaria possa penalizzare l'uso dei servizi forfetari, qualora non venga assicurata una base di variazione omogenea per i servizi minutari e forfetari.

L'Autorità ritiene condivisibile porre la necessaria attenzione sul servizio di collegamento trasmissivo di interconnessione, disponendo uno specifico vincolo di controllo per gli anni 2003 e 2004.

In merito alla seconda questione prospettata, l'Autorità ritiene condivisibile l'esigenza di ridurre al minimo la possibilità che l'operatore notificato possa, agendo differentemente sui prezzi dei servizi all'interno di uno stesso paniere, porre in essere comportamenti che possano disincentivare l'uso di determinati servizi quale ad esempio il servizio di raccolta forfetario FRIACO. Pertanto, risulta opportuno imporre per tali servizi una riduzione almeno pari a quella che l'operatore notificato deciderà di applicare ai corrispondenti servizi di raccolta minutaria.

Inoltre, tenuto conto della valenza pro-competitiva dei servizi di raccolta di fonia vocale SGU, l'Autorità ritiene opportuno che tali servizi siano assoggettati a misure di salvaguardia specifiche che si sostanziano nell'introduzione di uno specifico vincolo all'incremento del prezzo nominale del servizio.

Il meccanismo di programmazione dei prezzi massimi dei servizi di interconnessione soggetti a cap prevede la definizione di un valore percentuale, al netto del tasso di incremento dei prezzi al consumo, di riduzione annuale a valere dal 2003 della media ponderata dei prezzi dei servizi appartenenti a ciascun paniere.

L'analisi svolta per la determinazione di tale parametro è stata basata sui seguenti elementi:

a) andamento prospettico dei volumi dei servizi offerti dalla rete dell'operatore notificato ed effetti su tale andamento dovuti all'elasticità della domanda;

b) prospettive di riduzione dei costi per recuperi di efficienza;

c) arco temporale del meccanismo di programmazione;

d) sostenibilità del prezzo dei servizi soggetti a network cap al termine del periodo di applicazione del meccanismo.

Relativamente ai servizi di interconnessione, le analisi dell'Autorità sono state basate sui dati di contabilità regolatoria relativi agli esercizi 1999 e 2000 (a costi storici) e le relative relazioni del soggetto indipendente preposto alla sua verifica e sui dati di contabilità regolatoria dell'esercizio 2001 (a costi correnti). Occorre notare che, a partire dal 2001, i dati dell'Offerta di Riferimento di interconnessione sono basati su una valorizzazione a costi correnti.

Ai fini della analisi svolta nel corso del presente procedimento sono state acquisite da Telecom Italia le stime dei costi ottenute da un modello della rete di interconnessione basato sul metodo TELRIC (Total Element Long Rum Incremental Cost) elaborato dalla stessa società. Occorre osservare che tale modello risulta ancora suscettibile di ulteriori approfondimenti istruttori da svolgersi in sede di emanazione delle relative linee guida. In particolare si osserva che, allo stato, non risulta inclusa nel modello della rete l'effettiva potenzialità della tecnologia di commutazione a pacchetto (basata sul protocollo IP) che può potenzialmente ridurre i costi rispetto alla tecnologia a commutazione di circuito che è alla base della attuale valorizzazione degli elementi di rete. Inoltre, suscita perplessità la stima dell'andamento prospettico della domanda presentata da Telecom Italia che prevede uno scenario che si discosta dalle previsioni basate sulla crescita del traffico negli anni 1998-2002.

I valori obiettivo al termine del periodo di network cap sono stati pertanto valutati dall'Autorità anche sulla base di un confronto internazionale dei costi LRIC dei Paesi che hanno adottato tale metodologia, considerandone, per quanto possibile, l'evoluzione nello stesso arco temporale.

In merito al tasso di riduzione delle tariffe massime di interconnessione, durante il corso del procedimento, un operatore ha sottolineato la necessità che i prezzi dei servizi di interconnessione dovrebbero essere tali da garantire ad un operatore alternativo, già nell'anno 2003, di poter replicare i livelli di prezzo che l'operatore notificato pratica nelle gare pubbliche.

A tale specifico riguardo, l'Autorità osserva che i prezzi praticati nelle gare pubbliche possano soltanto rappresentare un ulteriore elemento presuntivo di valutazione del livello dei costi incrementali di lungo periodo valutati nell'arco temporale di efficacia dell'offerta formulata.

Relativamente alle valutazioni sulla fissazione del valore iniziale del prezzo dei servizi di interconnessione soggetti a cap, i valori così come approvati nell'offerta di riferimento valida per il 2002, costituiscono la base per la determinazione delle condizioni economiche applicabili nell'anno 2003 e seguenti.

L'Autorità ritiene pertanto opportuno che l'operatore notificato formuli le condizioni economiche valide per l'anno 2003 applicando ai valori economici dell'offerta di riferimento per il 2002, come modificati dall'Autorità, i tassi di variazione previsti dalla presente delibera sulla base dei volumi di traffico rilevati nel periodo 1° luglio 2001-30 giugno 2002 e corrispondentemente la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nello stesso periodo. Analogamente si procederà per gli anni successivi.

3. *Servizi d'accesso disaggregato (paniere* e).

L'accesso disaggregato risulta un elemento chiave per poter garantire nella rete fissa una concorrenza effettiva. Tale condizione può infatti solamente realizzarsi con ingresso di operatori che siano in grado di offrire servizi sulla base di una propria infrastruttura. L'assenza in Italia di una diffusione significativa sul territorio di infrastrutture di accesso alternative alla rete in rame, rende particolarmente rilevante, ai fini dello sviluppo di un mercato competitivo, la regolamentazione dell'accesso disaggregato.

I risultati raggiunti dalla prima fase dell'introduzione dell'accesso disaggregato sono da ritenersi non pienamente soddisfacenti; infatti, il numero di linee attivate è, allo stato, una percentuale non significativa del numero totale degli abbonati alla rete fissa.

A tale riguardo, è opportuno sottolineare che tale valutazione risulta condivisa, nel parere prima citato, dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato che ha sottolineato la rilevanza strategica dell'accesso disaggregato, considerato «lo strumento più adatto a garantire, nel medio-lungo termine, l'eliminazione delle posizioni dominanti nei mercati delle infrastrutture e in particolare, di quelle componenti di rete che, difficilmente duplicabili, garantiscono l'accesso agli utenti finali».

La sussistenza di significative barriere allo sviluppo di una competizione basata sull'accesso disaggregato implica la necessità di rivedere le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio. Tale revisione,

comunque, ha come oggetto misure che non devono pregiudicare nel lungo periodo gli investimenti nelle reti di accesso. Risulta infatti ipotizzabile che, specialmente nel mercato residenziale, da una competizione di breve periodo basata sulla selezione e, preselezione del vettore si possa passare, nel medio periodo, a un modello competitivo basato sull'accesso disaggregato e, nel lungo periodo, anche in previsione di un ciclo economico più favorevole dell'attuale, debbano essere previsti incentivi regolamentari per la costruzione di reti alternative. Pertanto, nel periodo di applicazione del cap (ed in particolare nel 2003) l'attenzione dell'Autorità si concentrerà su misure che possano favorire un maggiore sviluppo dell'accesso disaggregato al fine di stimolare una effettiva e stabile competizione basata sulle infrastrutture, non pregiudicando però lo sviluppo di reti alternative nel lungo periodo.

In questa ottica risulta necessario valutare se gli attuali livelli di costo del servizio di accesso disaggregato di cui è composto il paniere *e)* risultano adeguati all'obbiettivo di favorire una effettiva concorrenza.

Occorre notare che nel corso del 2002 i valori relativi ad alcuni servizi sono stati rivisti ed in particolare in sede di approvazione dell'Offerta di Riferimento 2002 sono state modificate alcune condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio. Nel provvedimento di approvazione del listino 2002 non è stato altresì modificato il valore relativo al canone di affitto della linea, pur segnalando che tale valore doveva essere oggetto di ulteriori approfondimenti ai fini di stabilire i criteri applicabili per il 2003.

A tale riguardo, durante il corso del procedimento gli operatori hanno evidenziato che risulta impossibile ottenere un margine positivo replicando i prezzi praticati da Telecom Italia a partire dall'offerta di servizi di accesso disaggregato. Alla luce di tali considerazioni gli operatori hanno richiesto una riduzione del canone mensile di accesso disaggregato.

A supporto di tale richiesta, un operatore in particolare ha proposto alcune modifiche da introdurre alla metodologia di determinazione dei costi del canone di affitto della linea che consentirebbero di perseguire le economie necessarie allo sviluppo del mercato dell'accesso. Tali richieste di modifica riguardano gli elementi illustrati nel seguito.

La prima proposta riguarda la possibilità di applicare valori differenti del tasso di remunerazione del capitale investito in ciascuna area di attività ovvero aggregato regolatorio. Tale differenziazione sarebbe giustificata dal fatto che il mercato dell'accesso (Aggregato Rete di Accesso) ed il mercato del trasporto (Aggregato Rete di Trasporto) presentano differenti situazioni competitive e diversi gradi di rischiosità. La seconda proposta riguarda la richiesta di eliminare una presunta asimmetria competitiva relativa ai costi attribuiti alle linee di accesso, che essendo riferiti alla totalità dei costi sostenuti da Telecom Italia per la realizzazione e gestione di tutta la rete di accesso, potrebbe comprendere anche infrastrutture e servizi che di fatto risultano non necessari o non disponibili agli operatori alternativi.

Relativamente al tasso di remunerazione del capitale, Telecom Italia ha evidenziato che la scomposizione del tasso di remunerazione sui differenti aggregati regolatori risulterebbe artificiosa in quanto la stessa Società non può differenziare le fonti di approvvigionamento dei capitali per gli investimenti relativi alla rete di accesso ed a quella di trasporto. Relativamente ai presunti costi aggiuntivi dovuti all'inefficienza della rete di accesso, Telecom Italia ritiene che la valutazione fornita in contabilità regolatoria risulta l'unica coerente con la regolamentazione vigente, che stabilisce per i servizi di accesso l'utilizzo di un modello a costi storici pienamente distribuiti, mentre concetti di efficienza di dimensionamento possono essere solamente introdotti nell'ambito dell'utilizzo di una metodologia costo di tipo LRIC (Long Run Incremental Cost) per la rete di accesso.

In merito alla questione della sostenibilità dell'offerta di accesso da parte degli operatori alternativi, l'Autorità ha valutata, sulla scorta di quanto presentato dagli operatori e di proprie analisi, che sussistono effettivamente delle difficoltà a replicare gli stessi prezzi finali praticati da Telecom Italia nel mercato dell'accesso. Il mercato dell'accesso non risulta contendibile stante l'attuale livello di prezzo del servizio sul mercato finale ed i dati di costo complessivi evidenziati dagli operatori. Si delinea quindi la presenza di fenomeni di compressione che impediscono lo sviluppo di tale mercato e quindi impediscono, da un lato, il raggiungimento delle necessarie economie di scala e, dall'altro, l'avvio di un'effettiva concorrenza sul mercato finale. Occorre però notare che tali prezzi finali non sono completamente risultanti da una libera scelta di Telecom Italia in quanto sottoposti al meccanismo di price cap. Risulta evidente quindi che è possibile agire sia sul fronte della regolamentazione dei beni finali sia dei beni intermedi. La revisione della regolamentazione dei prezzi finali di accesso nell'ambito del meccanismo di price cap è oggetto di separato procedimento; in quella sede verranno valutati tutti gli effetti della manovra di ribilanciamento tariffario posta in essere con la delibera n. 171/99 e successive modificazioni ed integrazioni e, se necessario, verranno valutati gli opportuni correttivi evitando però di ribaltare sui consumatori i costi di una competizione inefficiente dovuta a limitazioni nelle forniture dei servizi di accesso all'ingrosso.

Occorre infatti notare che, come anche affermato nella recente direttiva 2002/19/CE (direttiva Accesso) della Commissione europea, l'instaurarsi di condizioni pienamente competitive nel mercato all'ingrosso potrebbe portare ad una regolamentazione più leggera dei prezzi finali. Pertanto, in questo ambito, occorre valutare attentamente tutte le possibili efficienze conseguibili nella fissazione di un meccanismo di adeguamento dei prezzi massimi del canone di accesso disaggregato e del conseguente innesco di una reale concorrenza.

Occorre infine rilevare che la valutazione dell'effettivo livello di sostenibilità di un'offerta di accesso da parte di operatori alternativi non può prescindere da considerazioni riguardanti la maggiore efficienza che

gli stessi possono raggiungere, rispetto all'incumbent, nella gestione del traffico originato dai clienti in unbundling (raccolta) nonché dai ricavi aggiuntivi rispetto a quelli dell'incumbent che potrebbero ottenersi da un prezzo di terminazione delle chiamate ricevute (terminazione «reverse») differente e maggiore rispetto a quello regolato per l'incumbent. A tale ultimo riguardo si osserva infatti che la fissazione di tariffe di interconnessione non reciproche può contribuire ad eliminare eventuali residui vantaggi da integrazione verticale che l'operatore dominante può utilizzare.

Relativamente alla determinazione del costo del canone di affitto della linea disaggregata, l'Autorità ha ritenuto opportuno valutare attentamente tutti gli strumenti di riduzione prospettati.

In merito alla possibilità di differenziare la valutazione del tasso di remunerazione del capitale investito nella rete di accesso, l'Autorità ritiene che, in linea di principio, tale possibilità non sia esclusa dalla Raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea. Tale differenziazione nel merito potrebbe portare ad una diversa valutazione, rispetto a quanto stabilito con la delibera n. 344/01/CONS, del parametro relativo alla rischiosità comparata ad un portafoglio di mercato («beta»). Risulta però, come anche sottolineato in letteratura, particolarmente complesso inferire, dall'analisi del complesso dei dati finanziari dell'azienda, una precisa e diretta valutazione del tasso di remunerazione del capitale di specifiche divisioni o aggregati regolatori e finanziari. Per questa ragione l'Autorità, allo stato, come d'altra parte la maggior parte delle altre Autorità di regolamentazione europee, non si è avvalsa di tale possibilità, in linea di principio è però possibile arrivare a stabilire per via indiretta una differenziazione di tale tasso. Pertanto valutando possibile in prospettiva una maggiore liberalizzazione della formazione dei prezzi al dettaglio, che si svincolano quindi dalla rigida programmazione del ritorno economico basato sul tasso di remunerazione del capitale per rientrare in logiche più vicine alla formazione di prezzi di mercato, non appare irragionevole considerare che gli effetti di una variazione in diminuzione del tasso di remunerazione del capitale impiegato nei servizi di accesso risultano confinati ai rapporti economici fra l'operatore incumbent ed i suoi concorrenti assumendo quindi una valenza procompetitiva. Occorre notare, che nell'ipotesi di invarianza del tasso di remunerazione complessivo, qualora tale differenziazione porti ad un abbassamento del tasso di remunerazione del capitale impiegato nell'aggregato regolatorio accesso, esso comporterebbe un aumento del tasso di remunerazione del capitale applicabile agli altri aggregati. Occorre inoltre tener presente che tale scelta nel lungo periodo potrebbe deprimere gli investimenti in infrastrutture alternative. Inoltre, al dispiegarsi di una concorrenza più accentuata sulle infrastrutture anche il tasso di remunerazione del capitale investito nella rete di accesso tende ad allinearsi, in una valutazione di lungo periodo, con la rischiosità media dell'impresa. Pertanto, considerata la complessità e la portata delle questioni da analizzare, l'effettiva possibilità di differenziare il tasso di remunerazione del capitale investito nei differenti aggregati regolatori necessita di un opportuno approfondimento da demandarsi ad un apposito procedimento che potrà peraltro rivedere, alla luce dell'evoluzione dei mercati, i parametri generali sottesi alla valutazione del tasso di remunerazione del capitale effettuata con la delibera n. 344/01/CONS.

Con riferimento alla valutazione dell'eventuale elemento di costo attribuito ai servizi di accesso disaggregato configurabile come non pertinente in quanto relativo a risorse non utilizzate dagli operatori, l'Autorità ha condotto un approfondimento degli elementi contabili in suo possesso, richiedendo anche le necessarie integrazioni a Telecom Italia. A partire dai dati raccolti e dall'analisi svolta, l'Autorità ha valutato che può essere considerata praticabile la riduzione del canone menile del servizio di accesso disaggregato escludendo i costi della rete di accesso non ribaltabili sugli operatori alternativi in quanto dovuti ad un eccesso di capacità, in termini di linee, superiore alla scorta necessaria secondo le migliori prassi sia per garantire il corretto esercizio della rete in fonia sia per sostenere le prevedibili richieste di servizi a larga banda.

Sulla base di un confronto internazionale è possibile stimare che il valore di scorta minimo di progetto risulta dell'ordine del 30-35% delle linee attualmente considerate attive da Telecom Italia (all'incirca 27.000.000). Tale percentuale è naturalmente da intendersi media, tenuto conto della differente struttura delle sottoreti che compongono la rete di accesso (rete primaria e secondaria) e dei differenti fattori di riempimento che tipicamente si rilevano su tali sottoreti. Ad esempio la rete primaria presenta tipicamente un minore sovradimensionamento mentre la rete secondaria risulta maggiormente ridondante.

Già premesso, sulla base dei dati disponibili, si può ragionevolmente stimare la presenza di una capacità superiore alla scorta effettivamente necessaria nella rete di Telecom Italia. Tale stima comporta una prevedibile riduzione di alcuni elementi di costo dalla valutazione del canone ULL, riguardanti in particolare la componente «cavi» dei costi impiantistici nonché alcune voci della componente manutenzione. È altresì da rilevare che, sulla base dei dati allo stato acquisiti, un'eventuale riduzione delle altre componenti dei costi impiantistici (p.e. opere civili ed inftastrutture) risulta di dubbia quantificazione tenuto conto che tali costi potrebbero risultare, in una certa misura, indipendenti dal numero effettivo di linee posate.

In conclusione l'Autorità, sulla base dei dati disponibili e dall'esame del contesto internazionale, valuta che la rete di accesso di Telecom Italia risulti sovra dimensionata e che l'effetto derivante dal corretto dimensionamento della rete di accesso possa essere considerato nella valutazione dei costi del servizio di accesso disaggregato che i concorrenti devono corrispondere. Pur ritenendo che la riduzione conseguibile sulla base delle considerazioni sopra esposte potrebbe assumere valori apprezzabili, la determinazione puntuale della

riduzione apportabile necessita comunque di eventuali ulteriori approfondimenti ferma restando per Telecom Italia la necessità di tenere in conto tale effetto nella formulazione dell'offerta di accesso disaggregato.

Oltre alle valutazioni sulla base di costo da prendere a riferimento, l'Autorità ha ritenuto opportuno approfondire un ulteriore elemento che potrebbe essere utilizzato per rispondere alla esigenza di garantire un canone mensile dell'accesso disaggregato tale da favorire fin da subito lo sviluppo di offerte da parte degli operatori alternativi: la potenzialità di riduzione nel tempo di alcuni costi operativi e di struttura grazie ad effetti di scala e recuperi di efficienza. Tale effetto di riduzione è particolarmente importante per quei costi legati alla fornitura di accesso disaggregato e servizi di accesso a larga banda. L'esiguità degli attuali volumi rispetto al numero totale di linee comporta oneri rilevanti per talune poste, che se distribuite su un numero superiore di attivazioni, potrebbero essere ridotte in maniera apprezzabile. Tale effetto di riduzione può ritenersi rilevante in particolare per quei costi operativi attribuiti esclusivamente alla fornitura dei servizi agli operatori alternativi. I costi generali di manutenzione sono suscettibili di riduzioni visto anche il peso di tale componente sui costi generali o il recupero di efficienza atteso.

Nell'ambito di un meccanismo pluriennale di programmazione risulta possibile anticipare taluni meccanismi di recupero di efficienza per poi mantenere un profilo stabile durante il periodo di programmazione. Tale anticipo riguarda un valore che può ritenersi il valore medio del recupero complessivo di efficienza su tutto il periodo. Tale misura ha l'effetto di accelerare l'entrata di nuovi operatori nel mercato dell'accesso mantenendo comunque salvo il principio dell'orientamento ai costi valutato sul periodo di programmazione. Occorre sottolineare che il meccanismo di cap stesso di per sé non esclude l'eventualità che l'operatore notificato, in presenza di circostanze eccezionali possa trovarsi a vendere i servizi regolati ad un prezzo inferiore al costo (qualora gli obiettivi di efficienza non siano immediatamente raggiungibili). In tal caso è possibile prevedere un meccanismo di recupero negli anni successivi. Ovviamente la misura di tale «anticipo di efficienza» va opportunamente calibrata in relazione ai volumi effettivamente conseguibili e pertanto rivalutata anno per anno sulla base dei risultati conseguiti.

Analogamente, è necessario individuare una curva di avvicinamento nel lungo periodo del valore iniziale fissato per il servizio di accesso disaggregato ai costi prospettici del servizio stesso.

In conclusione, l'Autorità, stante l'insufficiente grado di concorrenza che si è sviluppato sul mercato dell'accesso e della assoluta dipendenza di tale mercato dalla possibilità di accedere alla rete in rame di Telecom Italia, ritiene necessario che la base di partenza del sistema di programmazione delle tariffe di affitto del doppino in rame debba essere rivalutata in ribasso rispetto a quella stabilita nel 2002, come già avvenuto nel 2002 per il servizio di «shared access». L'Autorità ritiene quindi che Telecom Italia, nel formulare l'Offerta di Riferimento 2003 per il complesso dei criteri e delle considerazioni sopra esposte, possa attestarsi in maniera sostenibile (tenendo in conto anche il periodo di validità del cap) in linea con la migliore tariffa europea, riportata nella tabella seguente, condizione ritenuta necessaria per il dispiegarsi di una effettiva concorrenza nella rete di accesso.

Paese	Coppia POTS+ADSL o valore medio	Coppia POTS
Belgio	13.29	11.33
Danimarca	8.3	—
Germania	12.48	—
Grecia	11.48	—
Spagna	12.6	—
Francia	10.5	—
Irlanda	16.81	—
Italia	11.1	10.79
Lussemburgo	15.79	13.26
Olanda	13.5	—
Austria	10.9	—
Portogallo	13.78	11.96
Finlandia	14.6	—
Svezia	11.35	7.68
Regno Unito	16.25	—

Resta inteso, per quanto sopra esposto che, sulla base del valore fissato di partenza, l'Autorità si riserva per il successivo listino 2004 di valutare l'eventuale livello di variazione programmata in relazione agli eventuali anticipi di efficienza previsti nell'offerta 2003.

Sulla base del valore di partenza, potrà inoltre essere valutata la modalità di transizione alla valorizzazione a costi correnti della rete di accesso sulla base del sistema di costi incrementali di lungo periodo, che sarà definita successivamente.

In sede di approvazione dell'Offerta di Riferimento 2003, l'Autorità svolgerà gli approfondimenti necessari e verificherà l'effettivo beneficio indotto sul livello di competitività del mercato dell'accesso, anche al fine di stabilire eventuali ulteriori misure correttive.

4. Modalità di comunicazione delle variazioni di prezzo.

Dal punto di vista giuridico, i vigenti obblighi di trasparenza e di pubblicazione delle offerte di riferimento dei servizi d'interconnessione non vengono in alcun modo alterati dall'entrata in vigore del meccanismo di network cap oggetto di questo provvedimento. Infatti si ritiene necessario sottolineare che è solo il metodo con cui si giudica l'idoneità del valore economico dell'offerta a cambiare ma non la necessità che tale offerta sia pubblica e identica per tutti coloro che ne usufruiscono. Inoltre l'Autorità, data la necessità di giungere all'approvazione dell'Offerta di Riferimento in tempi ragionevoli e comunque non oltre il primo semestre dell'anno a cui tale offerta si riferisce, ritiene opportuno che Telecom Italia pubblichi tale offerta entro il 1° novembre dell'anno dei consumi dei singoli servizi riferiti ai 12 mesi antecedenti il 30 giugno dell'anno di predisposizione dell'offerta stessa.

Nel rispetto della normativa vigente l'Autorità si riserva la possibilità di richiedere modifiche dell'offerta di Riferimento, in particolare ogni qualvolta uno dei servizi presenti nella stessa dovesse essere modificato da un punto di vista tecnico.

E) REVISIONE DEL SISTEMA DI NETWORK CAP.

L'Autorità, pur nel rispetto delle modalità applicative dei sistemi di cap, si riserva di valutare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le disposizioni del presente provvedimento alla luce dell'entrata in vigore delle nuove direttive comunitarie, che avverrà il 25 luglio 2003.

Ai sensi di tali direttive l'Autorità, su alcuni servizi contenuti all'interno dell'Offerta di Riferimento, dovrà svolgere delle specifiche analisi di mercato atte a verificare l'effettiva esistenza di una posizione dominante. Le risultanze di tali analisi di mercato potranno quindi portare ad una variazione dei servizi soggetti al rispetto dei vincoli imposti dal meccanismo di network cap.

Anche la composizione dei panieri, precedentemente definita, sarà sottoposta a verifica a seguito del completamento delle analisi di mercato, alla luce anche dell'eventuale variazione del grado di concorrenza verificatasi per i singoli servizi.

Inoltre l'Autorità si riserva di intervenire qualora si rilevi un eccessivo scostamento tra il prezzo dei servizi soggetti a network cap previsti ed i valori esposti a contabilità regolatoria, una volta disponibili i dati di contabilità regolatoria valutati a costi incrementali.

L'intervento attuale è, in conclusione, sulla base della normativa vigente, urgente ai fini del riequilibrio del corretto assetto concorrenziale e non pregiudica l'applicazione del nuovo quadro comunitario quando esso sarà pienamente efficace in virtù dell'entrata in vigore delle norme interne di recepimento.

Visti gli atti del procedimento.

Udita la relazione del commissario Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «operatore di rete fissa notificato», organismo abilitato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *m),* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, notificato come tale dall'Autorità alla Commissione europea;

b) «metodo del price o network cap», meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi massimi dei servizi regolamentati ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge n. 481/1995.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

Art. 2.

Regolamentazione pluriennale dei prezzi dei servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento attraverso un meccanismo di network cap.

1. Ai prezzi dei servizi dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia si applica un meccanismo pluriennale di controllo basato sulla fissazione di un vincolo complessivo alla variazione media ponderata dei prezzi dei servizi di ciascuno dei panieri di cui all'art. 3, comma 1.

2. Per ogni paniere il vincolo è definito nella misura di IPC-X (cap), dove IPC (Indice dei prezzi al consumo) rappresenta la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT e X il livello di variazione di produttività dell'insieme dei servizi appartenenti allo stesso paniere.

Art. 3.

Composizione dei panieri

1. I servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento 2002, sottoposti al regime di network cap, sono suddivisi in cinque panieri così costituiti:

a) servizi di intercormessione per il traffico commutato a livello SGU: raccolta via SGU (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia); raccolta forfetaria a livello SGU: terminazione via SGU (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia), transito via SGU, kit di interconnessione; collegamenti trasmissivi di interconnessione (2Mbit/sec, 34Mbit/sec e 155Mbit/sec); circuiti parziali non a ceiling;

b) servizi di interconnessione per il traffico commutato a livello SGD e SGT: raccolta via SGU distrettuale (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'Operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia); raccolta via SGT (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia): raccolta forfetaria a livello distrettuale; raccolta forfetaria a livello SGT: termina-

zione via SGU distrettuale (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia); terminazione via SGT (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia): transito via SGD; transito via SGT;

c) servizi di interconnessione per il traffico commutato a livello doppio SGT: raccolta via doppio SGT (raccolta in Carrier Selection, accesso in Carrier Selection nei servizi interni di rete dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi dedicati ad Internet su numerazione 700, 702 e, ove applicabile, 709 dell'operatore interconnesso, accesso di abbonati Telecom Italia alle numerazioni non geografiche dell'operatore interconnesso, accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia); terminazione via doppio SGT (terminazione verso numerazioni geografiche, terminazione su numerazioni 701 di Telecom Italia): transito via doppio SGT; accesso alle Cable Station: instradamento verso estero da SGT (direttrici non liberalizzate); instradamento verso estero da CI (direttrici non liberalizzate);

d) servizi accessori: contributi relativi alla prestazione di portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability); contributo *una tantum* per attivazione CPS o per cambio profilo; configurazione degli autocommutatori per codici CPS; contributi *una tantum* per i circuiti parziali: contributi impianto, aggiuntivi e di disattivazione relativi ai servizi di accesso disaggregato a livello di rete e sottorete locale ed ai servizi di prolungamento dell'accesso e di canale numerico;

e) servizi di accesso: accesso disaggregato ai collegamenti in rame della rete distribuzione (canoni mensili di noleggio delle coppie); accesso disaggregato ai collegamenti in rame della sottorete di distribuzione (canoni mensili di noleggio delle coppie); servizio di accesso disaggregato condiviso ai collegamenti della rete di distribuzione in rame (canone mensile di noleggio della coppia in accesso condiviso), servizio di prolungamento dell'accesso, canale numerico.

2. I prezzi dei servizi dell'Offerta di Riferimento non inclusi nei panieri di cui al precedente comma 1 rimangono soggetti alla verifica dell'orientamento al costo.

Art. 4.

Valori iniziali e durata del network cap

1. I prezzi dei servizi dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia dell'anno 2002, di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* come modificati dalla delibera n. 2/03/CIR, sono utilizzati come valori di riferimento per la determinazione dei corrispondenti prezzi dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento per l'anno 2003. Tali prezzi rispettano i vincoli di network cap previsti all'art. 5 per il primo anno di entrata in vigore del meccanismo di programmazione dei prezzi.

2. Telecom Italia formula, entro il termine di cui all'art. 6, comma 2, i valori iniziali dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e),* nel rispetto dei seguenti criteri:

a) della migliore tariffa europea;

b) della possibilità di anticipare i recuperi di efficienza sui costi operativi anche secondo le previsioni del successivo art. 6, comma 6;

c) della struttura dei costi dei cespiti che compongono la rete di accesso;

d) della effettiva applicazione del principio di parità di trattamento.

3. Fermo restando il rispetto quanto previsto al precedente comma 1, i prezzi nominali dei servizi di raccolta SGU e dei servizi di kit di interconnessione e collegamenti trasmissivi di interconnessione (2Mbit/sec, 34Mbit/sec e 155Mbit/sec) dell'Offerta di Riferimento 2003 non subiscono incrementi rispetto ai prezzi dell'Offerta di Riferimento 2002.

4. Fermo restando il rispetto quanto previsto al precedente comma 1, le riduzioni dei prezzi dei servizi di raccolta forfetaria FRIACO a livello SGU, SGD e SGT dell'Offerta di Riferimento 2003 sono almeno pari alle riduzioni dei prezzi dei servizi di raccolta minutaria in decade 7 dei corrispondenti livelli di interconnessione.

5. Le Offerte di Riferimento soggette al rispetto al vincolo di network cap sono quelle riferite agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

Art. 5.

Valori delle variazioni percentuali annuali dei cap e dei sub cap

1. Per i servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, la variazione annuale del cap per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 è fissata pari a IPC - 8%.

2. Per i servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, la variazione annuale del cap per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 è fissata pari a IPC - 6%.

3. Per i servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, la variazione annuale del cap per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 è fissata pari a IPC - 3,75%.

4. Per i servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, la variazione annuale del cap per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 è fissata pari a IPC - IPC%.

5. Fermo restando il rispetto quanto previsto al precedente comma 2, i prezzi nominali dei servizi di kit di interconnessione e collegamenti trasmissivi di interconnessione (2Mbit/sec, 34Mbit/sec e 155Mbit/sec) dell'Offerta di Riferimento 2004 non subiscono incrementi rispetto ai prezzi dell'Offerta di Riferimento 2003.

6. Fermo restando il rispetto quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, le riduzioni dei prezzi dei servizi di raccolta forfetaria FRIACO a livello SGU, SGD e SGT dell'Offerta di Riferimento per gli anni 2004, 2005 e 2006 sono almeno pari alle riduzioni dei prezzi dei servizi di raccolta minutaria in decade 7 dei corrispondenti livelli di interconnessione.

7. Per i servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, l'Autorità si riserva di determinare il vincolo di variazione applicabile per gli anni 2004, 2005 e 2006.

Art. 6.

Modalità applicative

1. Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli imposti si utilizzano i prezzi contenuti nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia.

2. Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, Telecom Italia pubblica l'Offerta di Riferimento per l'anno 2003, e comunica all'Autorità il paniere dei consumi dei singoli servizi di cui all'art. 3, comma 1, riferito al periodo annuale terminato il 30 giugno 2002.

3. Entro il 1° novembre degli anni 2003, 2004, 2005 Telecom Italia pubblica le Offerte di Riferimento relative all'anno successivo e comunica all'Autorità il paniere dei consumi dei singoli servizi di cui all'art. 3, comma 1, riferito al periodo annuale terminato il 30 giugno dello stesso anno.

4. Il rapporto tra i ricavi relativi ad uno specifico servizio, ottenuti come prodotto dei consumi di cui al precedente comma 3 per il prezzo dell'anno in corso, ed i ricavi relativi all'insieme dei servizi appartenenti al medesimo paniere costituisce il peso da attribuire alle variazioni di prezzo del suddetto servizio da utilizzare al fine della verifica del rispetto dei vincoli di cap previsti all'art. 5, commi 1, 2, 3, e 4.

5. Il valore di riferimento dell'Indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (IPC) da utilizzare ai fini dell'applicazione del network cap è, per ciascun anno, quello risultante dalla rilevazione ISTAT per lo stesso periodo a cui si riferiscono le rilevazioni dei consumi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

6. Qualora nel corso di un anno si realizzino riduzioni delle tariffe tali da generare riduzioni nei singoli panieri i prezzi superiori a quelle imposte, la differenza può essere computabile ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. L'Autorità si riserva, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di rivedere le disposizioni relative al meccanismo di network cap anche alla luce del perfezionamento del sistema di contabilità a costi incrementali e delle norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie di cui in premessa.

2. L'Autorità si riserva di valutare l'estensione degli obblighi di cui al presente provvedimento ad ulteriori soggetti.

3. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, della legge n. 481 del 14 novembre 1995.

4. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249 del 31 luglio 1997.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 27 febbraio 2003

Il presidente: CHELI

03A03684

DELIBERAZIONE 5 febbraio 2003.

Revisione e meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati. (Deliberazione n. 47/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 5 febbraio 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante: «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);

Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998: «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la propria delibera n. 171/99, recante «Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999»;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la propria delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, recante «Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia»;

Vista la propria delibera n. 4/00/CONS del 13 gennaio 2000 recante «Autorizzazione all'offerta delle condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile uscenti dalla rete di telefonia pubblica di Telecom Italia»;

Vista la propria delibera n. 340/00/CONS del 9 giugno 2000, recante «Criteri e modalità per la costruzione del sistema contabile degli operatori mobili notificati nei mercati dei servizi mobili e dell'interconnessione»;

Vista la propria delibera n. 847/00/CONS dell'11 dicembre 2000 recante «Revisione dei valori del sistema di "price cap" di cui alla delibera n. 171/1999»;

Vista la propria delibera n. 469/01/CONS del 19 dicembre 2001 recante «Revisione dei valori del sistema di "price cap" di cui alla delibera n. 171/99 alla luce degli effetti prodotti dall'applicazione»;

Vista la propria delibera n. 485/01/CONS del 20 dicembre 2001, recante «Linee guida per la predisposizione della contabilità a fini regolatori da parte degli operatori mobili notificati ed evoluzione del sistema di contabilità dei costi»;

Vista la propria delibera n. 486/01/CONS del 20 dicembre 2001, recante «Consultazione pubblica sull'introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati»;

Viste le risultanze della consultazione pubblica di cui alla richiamata delibera n. 486/01/CONS;

Sentite in audizione le società Albacom S.p.a., Atlanet S.p.a., Blu S.p.a., Edisontel S.p.a., H3G S.p.a., Ipse 2000 S.p.a., MCI Worldcom S.p.a., Planetwork S.p.a., Tele 2 S.p.a., Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone Omnitel S.p.a., Voxtel S.p.a., Welcome Italia S.p.a., Wind Telecomunicazioni S.p.a.;

Visto il parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pervenuto in data 9 dicembre 2002;

Visto il parere reso dalla Commissione europea (direzione generale concorrenza e direzione generale società dell'informazione), pervenuto in data 16 gennaio 2003;

Considerato quanto segue:

A. Il procedimento istruttorio.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del consiglio del 19 dicembre 2001 ha disposto l'avvio del procedimento «Introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati» finalizzato a valutare l'introduzione di un modello di programmazione del prezzo massimo per la terminazione delle chiamate sulle reti radiomobili degli operatori notificati quali aventi notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione e dei servizi di telefonia mobile, allo stato Telecom Italia Mobile e Vodafone Omnitel, nonché alla revisione dell'attuale struttura regolamentare per la formulazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile originate dai clienti degli operatori fissi notificati quali aventi notevole forza di mercato, allo stato Telecom Italia.

Nel corso del procedimento è stata effettuata una consultazione pubblica, disposta con la delibera 486/01/CONS, in risposta alla quale sono pervenuti contributi da nove soggetti. La sintesi delle risposte è stata pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 26 giugno 2002.

B. Il quadro normativo di riferimento nazionale e comunitario.

In tema di interconnessione la normativa applicabile prevede alcuni obblighi a carico degli operatori notificati quali aventi notevole forza di mercato ai sensi della delibera n. 197/99.

In particolare, il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, all'art. 4, comma 7, prevede che operatori notificati quali aventi notevole forza di mercato con riferimento ai servizi di interconnessione sono tenuti tra l'altro a «osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, in circostanze similari, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili [...]» nonché a «definire le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato il principio dell'orientamento ai costi [...]».

Il successivo comma 9 prevede che: «ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato di cui all'allegato *A*, parti 1 e 2, è obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento [...] L'Autorità, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento».

Gli obblighi menzionati gravano attualmente sugli operatori Telecom Italia, Telecom Italia Mobile e Vodafone Omnitel (già Omnitel Pronto Italia), notificati ai sensi della delibera n. 197/99.

In aggiunta a questi, per Telecom Italia, operatore fisso notificato, vale anche il principio di cui all'art. 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, in base al quale «le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettività e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato [...]» (comma 1).

Per quanto concerne lo specifico mercato delle comunicazioni fisso-mobile, con la delibera n. 338/99, l'Autorità ha imposto alcuni obblighi regolamentari in capo agli operatori notificati fisso e mobili, con l'obiettivo di «garantire l'operatività di meccanismi concorrenziali efficienti in presenza di posizioni di potere sui mercati di riferimento da parte di alcuni operatori».

La stessa delibera n. 338/99 ha stabilito inoltre, con riguardo ai prezzi finali praticati al pubblico da Telecom Italia, che:

«1) il prezzo finale è indipendente dalla tipologia di contratto sottoscritto dall'utente chiamato;

2) il prezzo finale delle chiamate originate da rete Telecom Italia si articola in due fasce orarie, intera e ridotta, corrispondenti alle attuali fasce delle comunicazioni interurbane;

3) il prezzo finale varia in relazione al prezzo di terminazione, indicato dall'Autorità nel caso di TIM e Omnitel, o negoziato da Telecom Italia con gli altri operatori mobili. Telecom Italia è tenuta ad informare la clientela dei diversi prezzi da essa praticati in base all'operatore mobile su cui è terminata la chiamata;

4) Telecom Italia può delineare due profili diversi dei prezzi finali sulla base di quanto stabilito al titolo II, punto 2;

5) eventuali offerte a volume o profili di prezzo diversi dalle condizioni generali offerte alla clientela residenziale e affari sulla base di quanto contenuto nel presente provvedimento, devono essere comunicate dall'Autorità e da questa autorizzate in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e nel rispetto del principio di separazione contabile di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997».

C. Gli obiettivi dell'intervento regolamentare.

La regolamentazione dei prezzi di terminazione su rete mobile risultante dalla delibera n. 338/99 ha garantito, dal dicembre 1999 ad oggi, una riduzione del valore medio massimo di circa il 4% annuo.

Infatti, il valore stabilito dalla stessa delibera, pari a L. 360 al minuto, era stato applicato inizialmente da entrambi gli operatori mobili notificati destinatari del provvedimento, mentre i valori attuali di terminazione (valori medi dei due operatori di rete mobile notificati, valutati sulla base dei rispettivi panieri di traffico rilevati nell'anno 2001) sono di seguito riportati:

Operatore	Term. in fascia di picco (€cent/min)	Term. in fascia fuori picco (€cent/min)	Valore medio ponderato (€cent/min)	Valore medio ponderato (L./min)
TIM	19,9	12,91	16,81	325
Vodafone Omnitel	18,9	14,7	17,06	330

La delibera n. 338/99 aveva inoltre previsto di verificare, nel medio periodo, l'orientamento al costo dei prezzi di terminazione, fissati dalla stessa delibera sulla base del confronto europeo (best practice), e dell'introduzione di un sistema contabile da parte degli operatori mobili notificati.

D. Il prezzo di terminazione delle chiamate fisso-mobile.

L'analisi della necessità di rivedere il valore fissato con delibera n. 338/99 si articola su due direttrici principali:

a) la valutazione dell'orientamento al costo sulla base delle risultanze contabili e delle verifiche sulle stesse effettuate;

b) il confronto con i prezzi di terminazione applicati in Europa.

Relativamente alle valutazioni contabili, l'Autorità ha svolto un'analisi basata sui dati di contabilità regolatoria, allo stato, disponibili. Sono stati in particolare valutati i dati relativi agli anni 1999 e 2000, basati sulla contabilità a costi storici.

Tale attività è stata avviata con la delibera n. 340/00/CONS, integrata successivamente con la delibera n. 485/01/CONS. I dati di costo forniti, relativi a un sistema a costi storici pienamente distribuiti, sono stati sottoposti a verifica contabile da parte di un soggetto indipendente e diverso dall'Autorità stessa. Allo stato della presente decisione, oltre che alle risultanze contabili, è disponibile la relazione di tale soggetto relativa alla contabilità 1999.

Ai fini di valutare il grado di orientamento al costo dei prezzi di terminazione, unitamente ai dati contabili esposti, l'Autorità ha valutato il tasso di remunerazione del capitale, presentato dagli operatori mobili notificati come aventi notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione e dei servizi di telefonia mobile, ovvero le società Telecom Italia Mobile (di seguito TIM) e Vodafone Omnitel, da applicare per la predisposizione della contabilità presentata ai fini regolatori. La media ponderata del tasso di remunerazione del capitale presentato dagli operatori è pari al 21,45%.

In linea con quanto previsto dalla raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea, l'Autorità ha proceduto a una prima valutazione del tasso di remunerazione del capitale utilizzando il metodo del WACC (Weighted Average Cost of Capital, o costo medio ponderato del capitale), considerando:

a) il costo del capitale proprio degli operatori notificati, riferito alle attività di rete mobile;

b) il costo del capitale di debito;

c) l'aliquota fiscale di riferimento;

d) il rapporto tra i valori economici del capitale proprio e di debito;

e) il costo del capitale applicabile al settore della telefonia mobile, riscontrabile da valutazioni su operatori nazionali e stranieri e nelle decisioni di altre Autorità di settore.

Per la valutazione del costo del capitale proprio, l'Autorità ha utilizzato, secondo la migliore prassi corrente, la formula basata sul CAPM (Capital Asset Pricing Model), considerando:

1) il tasso di finanziamento privo di rischio, per il quale è stata effettuata una valutazione basata sul rendimento dei titoli di Stato di lunga durata.

2) il premio di mercato, che rappresenta la remunerazione aggiuntiva rispetto al tasso privo di rischio richiesta mediamente dall'investitore con riferimento ad un portafoglio di mercato. A riguardo, coerentemente con quanto stabilito con delibera n. 344/01/CONS, sono state prese in considerazione, alla luce della eterogeneità dei mercati di riferimento le indicazioni provenienti da studi di istituzioni finanziarie nazionali e di altre fonti, tenendo conto anche della eterogeneità dei mercati di riferimento;

3) il coefficiente di rischio sistematico o rischio specifico dell'investimento (Beta). Per le aziende quotate, il Beta si può misurare con maggiore affidabilità, in quanto si dispone di serie storiche significative di durata superiore a tre anni. La misurazione del Beta su intervalli di tempo inferiori porta a ottenere, generalmente, risultati meno affidabili.

Per la valutazione del costo del capitale di debito degli operatori notificati è stata presa in considerazione la media ponderata del costo dei debiti effettivamente sostenuti dalla società, ivi incluse le fonti di finanziamento a tasso zero; inoltre è stato stimato, a partire dal tasso privo di rischio, un premio (spread) che il mercato del credito richiede in relazione al settore ed all'impresa.

Per la valutazione dell'aliquota fiscale di riferimento, l'Autorità ha assunto una misura media del valore stimato coerente con il periodo di riferimento.

Relativamente al rapporto fra il valore del capitale proprio e di debito la misura assunta è stata valutata considerando un valore di riferimento in linea con il valore medio di capitalizzazione degli operatori notificati ed il valore del debito, che deve essere integrato, coerentemente con la normativa vigente, dal valore del fondo trattamento fine rapporto e dai debiti tributari risultanti da dati di bilancio, che sono fonti di finanziamento a tasso zero.

Per quanto riguarda infine il costo del capitale riscontrabile nel mercato nazionale (relativamente agli operatori nuovi entranti) ed europeo della telefonia mobile, le indicazioni emerse segnalano l'opportunità di ulteriori approfondimenti, anche in vista della prossima adozione della metodologia a costi incrementali. In particolare, la definizione della struttura finanziaria ottimale, il corretto dimensionamento del capitale impiegato e i parametri di rischiosità da utilizzare dovrebbero essere ulteriormente analizzati. Inoltre, occorre notare che le valutazioni dell'Autorità sul costo del capitale devono essere impostate in un'ottica di lungo periodo, dovendo riflettere la remunerazione degli investimenti connessi con la rete mobile degli operatori notificati. L'Autorità ritiene che l'incertezza relativa a previsioni di lungo periodo in un mercato ad alto tasso di innovazione come quello della telefonia mobile, è però parzialmente compensata dalla conoscenza delle attività mature connesse alla rete mobile GSM, che presentano in prospettiva un minor rischio per gli operatori notificati, per la loro notorietà e per il numero di clienti in portafoglio.

Alla luce delle valutazioni sopra esposte l'Autorità ritiene quindi che il tasso di remunerazione del capitale applicabile nell'ambito della contabilità regolatoria predisposta dagli operatori notificati possa valutarsi, allo stato, in una misura non superiore al 18 %.

L'Autorità inoltre, nel valutare il grado di orientamento al costo, ritiene opportuno considerare un prezzo medio di terminazione determinabile dai dati forniti da ciascun operatore. Questo garantisce una obiettiva rappresentazione dei costi medi conseguibili da un operatore efficiente. Occorre peraltro notare che il valore preso a riferimento rappresenta un valore di efficienza già conseguito dagli operatori notificati, in quanto calcolato su una contabilità a costi storici pienamente distribuiti. Ulteriori guadagni di efficienza e quindi ulteriori riduzioni del prezzo di terminazione sono ipotizzabili alla luce dell'evoluzione dei costi degli operatori, mentre l'adozione di una contabilità a costi correnti e successivamente di una valutazione incrementale di lungo periodo, da prodursi a partire dall'esercizio 2002, potrà consentire una ancora più significativa ed omogenea connessione tra costi sostenuti e piani di investimento da una parte e prezzi dei servizi regolati dall'altra.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, rilevati i costi operativi ed il capitale impiegato, dalle risultanze contabili e tenuto conto della relazione del soggetto indipendente preposto alla verifica per lo stesso anno, l'Autorità ritiene che l'attuale prezzo di terminazione (nonché quello nominale stabilito con delibera n. 338/99) risulta non orientato ai costi e quindi suscettibile di correzione mediante un intervento regolamentare da parte dell'Autorità.

L'opportunità di fissare un valore iniziale del prezzo di terminazione inferiore a quello attuale emerge anche da un confronto europeo. Nella tabella di seguito riportata sono indicati i prezzi (in €cent al minuto) di terminazione rilevati a settembre 2002 (fonte Cullen International, settembre 2002):

Paese	Operatore	Articolazione			Quota di Setup (€cent)
		Intera o Flat	Ridotta	Week End	
Norvegia		8,6			2,5
Svezia		10			
Austria		11,25			
Lux		13,41	11,25		
Irlanda		14,9	11,4	8,9	
DK		16	8		1

Paese	Operatore	Articolazione			Quota di Setup (€cent)
		Intera o Flat	Ridotta	Week End	
Germania		14,3			
Belgio		14,98	10,78	7,01	4,21
Spagna		17,18	9,46		*Nota 1*
Francia	Orange	18,17	9,09		*Nota 2*
Francia	SFR	18,21	9,11		*Nota 2*
UK	Cellnet	19,9	16,3	1,8	
UK	Vodafone	21	11,7	7,5	
Italia	TIM	19,9	12,91		
Italia	Vod. Omnitel	18,9	14,7		
Olanda		18,2	14,3		2,9
Grecia		18			5
Portogallo		20,7			

Nota 1: il primo minuto di conversazione è indivisibile ed è valutato pari a 17,18 €cent/min in fascia intera e 9,46 €cent/min in fascia ridotta.

Nota 2: i primi 50 secondi di conversazione sono indivisibili e valutati pari a 15,3 €cent/min (Orange) e a 15,26 €cent/min (SFR) indipendentemente dalla fascia oraria della conversazione.

A partire dai dati sopra riportati, il valor medio europeo è stato determinato sulla base delle differenti articolazioni (laddove previste) in fascia intera, ridotta e fine settimana, prendendo a riferimento distribuzioni omogenee di traffico (paniere). Si è inoltre tenuto conto della quota iniziale (set-up) nei casi in cui la stessa è applicata. Infine, il dato di ciascun Paese è stato ponderato considerando la rispettiva popolazione. Sulla base delle diverse ipotesi di traffico, il valor medio europeo del costo di terminazione minutario si attesta in un intervallo compreso tra 15,5 e 16 €cent (300-310 lire/minuto). Ulteriori riduzioni rispetto al valore medio così calcolato sulla base delle rilevazioni di settembre, sono da ritenersi probabili alla luce delle recenti decisioni delle autorità nazionali.

E. Articolazione del prezzo di terminazione.

L'Autorità ritiene opportuno mantenere la possibilità, per gli operatori di rete mobile, di articolare il prezzo di terminazione su fasce orarie di picco e di fuori picco. Ciò in primo luogo a tutela dell'utenza, primariamente residenziale, per la quale il prezzo finale della chiamata fisso-mobile in fascia di fuori picco è direttamente legato al prezzo di terminazione in fascia ridotta stabilito dal singolo operatore. Inoltre, con tale impostazione, si mantengono le leve competitive a disposizione di ciascun operatore il quale, con la fissazione di prezzi articolati, può da un lato assicurare una migliore efficienza d'uso delle rispettive reti, dall'altro orientare la domanda. Peraltro tale impostazione non preclude la scelta, per il singolo operatore, di offrire un prezzo di terminazione non articolato, o di offrire, sulla base delle richieste degli operatori interconnessi, condizioni innovative di offerta del servizio di terminazione, nel rispetto comunque del vincolo di riduzione previsto dal presente provvedimento e del principio di non discriminazione, che si sostanzia nell'offrire pari opportunità a tutti gli operatori interconnessi.

Nel caso di articolazione in fasce orarie di picco e fuori picco, al fine di poter valutare correttamente il rispetto del vincolo di prezzo della terminazione, determinato sul valore medio massimo, risulta tuttavia opportuno esplicitare *ex-ante* le modalità di calcolo di tale valore a partire da quelli determinati dagli operatori nelle fasce di articolazione. Pertanto, considerato il valore medio massimo a valere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i nuovi prezzi di terminazione dovranno essere determinati sulla base del paniere del traffico (distribuzione del traffico sulle differenti fasce orarie) totale terminato nell'anno 2002. Analogamente, con l'entrata in vigore delle ulteriori riduzioni del prezzo massimo di terminazione previste dal meccanismo di programmazione, l'eventuale articolazione dovrà essere basata sul paniere di traffico relativo all'anno precedente a quello della riduzione. Relativamente, infine all'adozione di un unico paniere o di panieri differenti per ciascun operatore, l'Autorità, pur rilevando che le distribuzioni di traffico degli operatori notificati tendono ad uniformarsi nel corso degli anni 2000-2001, ritiene opportuno che ciascun operatore assoggettato al meccanismo di programmazione articoli, se del caso, i prezzi di terminazione secondo il proprio paniere di traffico, ciò al fine di salvaguardare le specificità di ciascun operatore.

F. Modalità di comunicazione all'Autorità delle variazioni di prezzo.

Attualmente l'operatore di rete fissa notificato è soggetto all'obbligo di comunicazione delle proprie offerte economiche all'Autorità almeno trenta giorni prima dell'effettiva introduzione del servizio.

Nei mercati dell'interconnessione le offerte economiche dei servizi intermedi dovrebbero consentire ad altri operatori notificati soggetti ai medesimi obblighi di preavviso di definire la propria politica dei prezzi entro un congruo lasso di tempo. L'applicazione del termine di trenta giorni per la comunicazione da parte di TIM e OPI delle offerte relative alla terminazione mobile non consentirebbe all'operatore di rete fissa notificato di definire la propria offerta nel rispetto dei termini stabiliti dall'Autorità (trenta giorni).

L'Autorità, pertanto, ritiene che le condizioni economiche dei servizi di terminazione mobile debbano essere comunicate almeno con quarantacinque giorni di anticipo rispetto all'effettiva introduzione della modifica delle condizioni economiche, al fine di consentire agli operatori di rete fissa notificati di adeguare i prezzi fisso-mobile nel rispetto degli obblighi di preavviso stabiliti dall'Autorità (trenta giorni).

G. Il sistema di price cap *per la quota di* retention *delle chiamate fisso-mobile.*

La delibera n. 338/99 aveva posto in capo a Telecom Italia, in qualità di operatore di rete fissa notificato, obblighi di natura regolamentare relativi al prezzo delle chiamate fisso-mobile.

Tali obblighi sono principalmente riconducibili alla modalità di definizione della quota di spettanza dell'operatore fisso (*retention*), con esclusione dunque della parte di terminazione direttamente riconosciuta all'operatore mobile.

Alla luce di tale impostazione metodologica, l'applicazione di un sistema programmato di riduzione dei prezzi per gli operatori fissi non può che applicarsi anche alla quota di *retention*, ed essere corredata da regole generali per la determinazione del prezzo finale.

Alla luce dell'attività avviata per la revisione del sistema di *price cap* dei servizi di Telecom Italia in base alle delibere n. 171/99 e n. 847/00/CONS, l'Autorità ritiene opportuno intervenire con un successivo provvedimento per definire il vincolo di *cap* sulla quota di *retention* e le relative modalità di applicazione.

Al fine di garantire la tempestiva determinazione del prezzo finale delle chiamate fisso-mobile e tenuto conto dei tempi necessari per l'approvazione di tali prezzi, l'Autorità tuttavia ritiene necessario fissare, nel presente provvedimento il valore iniziale della quota di *retention* da sottoporre ad un meccanismo di *price cap*. A tale riguardo, occorre in primo luogo rilevare che, dall'entrata in vigore della delibera n. 338/99, il valore massimo della quota di *retention* a suo tempo fissato (110 lire/min) è rimasto invariato a fronte della riduzione delle quote di terminazione, di una riduzione generalizzata dei costi di interconnessione e, considerata la *retention* come la componente a disposizione dell'operatore di accesso per la definizione di un prezzo finale all'utenza (data l'esternalità del costo della terminazione su rete mobile), a fronte della riduzione che gli altri servizi di traffico hanno subito con l'applicazione del meccanismo di *price cap*.

Giova tuttavia osservare al riguardo che tale circostanza non ha ostacolato lo sviluppo di una notevole concorrenza nello specifico segmento di mercato delle comunicazioni fisso-mobile che registra, al pari delle comunicazioni internazionali, la più alta quota di penetrazione degli operatori alternativi (oltre il 30%). Pertanto l'Autorità ritiene di stabilire i seguenti criteri di regolazione del prezzo della *retention*:

a) la modifica del valore stabilito dalla delibera n. 338/99 sulla stessa misura proporzionale stabilita per la riduzione della terminazione anche in considerazione della riduzione delle tariffe di interconnessione;

b) l'inserimento della *retention* nell'ambito dei servizi a traffico sottoposti al nuovo regime di *price cap*.

Infine, relativamente alla valorizzazione effettiva della quota di *retention*, si è rilevato, nel corso del procedimento, che le relative modalità di calcolo non risultano di facile ed immediata applicazione. In particolare si evidenzia che, nel rispetto del valore massimo di tale quota, stabilito dalla delibera n. 338/99, i valori di *retention* applicati ai prezzi delle chiamate fisso-mobile verso i differenti operatori di rete mobile possono differenziarsi anche per effetto delle diverse quote di traffico considerate nel paniere complessivo di tali chiamate. Pertanto si ritiene opportuno richiedere a Telecom Italia la formulazione una proposta di modifica delle modalità di calcolo e l'applicazione della quota di *retention* nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione per la formazione del prezzo finale delle chiamate fisso-mobile originate dai propri clienti e dirette ai differenti operatori di rete mobile.

H. Articolazione del prezzo.

L'Autorità ritiene opportuno uniformare le fasce orarie relative al servizio fisso-mobile a quelle vigenti per le chiamate interurbane.

I. I pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Commissione europea.

Lo schema di provvedimento, come approvato dal consiglio dell'Autorità in data 2 ottobre 2002, è stato trasmesso il 9 ottobre 2002 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) per il parere, e, per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, alle direzioni generali concorrenza e società dell'informazione della Commissione europea.

Il parere sullo schema di provvedimento reso dall'AGCM è pervenuto all'Autorità il 9 dicembre 2002. L'AGCM, nel sottolineare in primo luogo la particolare importanza del provvedimento in esame, rileva la sussistenza di motivazioni per un nuovo e successivo (rispetto alla delibera n. 338/99) intervento regolamentare in materia. Secondo l'AGCM, in un contesto generale di riduzione dei prezzi dei diversi servizi di telecomunicazioni, il segmento delle comunicazioni fisso-mobile è quello che ha meno contribuito al miglioramento delle condizioni di offerta, sia per ciò che attiene alla componente di terminazione mobile, la cui riduzione registrata dal dicembre 1999 ad oggi viene considerata dall'AGCM insufficiente, sia per la componente di *retention*, il cui valore nello stesso periodo è rimasto inalterato. Inoltre il confronto europeo, secondo l'AGCM, colloca le condizioni di terminazione mobile in Italia tra le più elevate, a fronte comunque di un tasso di penetrazione tra i maggiori in sede europea. Pertanto l'AGCM concorda sulla necessità dell'intervento proposto dall'Autorità.

Con riferimento ai contenuti del provvedimento, l'AGCM ritiene condivisibile la valutazione dell'Autorità circa la necessità di introdurre un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi di terminazione, individuando nel valore di partenza il parametro cruciale per garantire l'efficacia del meccanismo. A tale riguardo, l'AGCM, rilevando che i dati contabili utilizzati dall'Autorità per la determinazione del valore di partenza sono quelli relativi agli anni 1999 e 2000 e basati sulla metodologia a costi storici pienamente allocati, ritiene più fondante utilizzare un confronto con la *best practice* europea per la determinazione del valore

di partenza, considerando anche che la metodologia contabile del tipo *Long Run Incremental* Cost (LRIC) risulta essere la più appropriata per tale determinazione.

La valutazione svolta dall'AGCM porta a considerare un valore per il costo di terminazione, identificato come media dei prezzi applicati in Norvegia, Svezia ed Austria.

In merito alla riduzione programmata per gli anni 2004 e 2005, l'AGCM, nell'osservare che le misure previste sono di competenza dell'Autorità, sottolinea l'opportunità di utilizzare parimenti il confronto internazionale, nella considerazione che gli incrementi di produttività previsti per le aziende italiane non possano discostarsi significativamente dai migliori incrementi previsti a livello internazionale.

Per ciò che attiene alle misure previste per la riduzione della quota di *retention* di Telecom Italia, l'AGCM osserva che l'attuale livello risulta suscettibile di ampia riduzione, qualora si consideri la corrispondente riduzione avvenuta dal 1999 ad oggi dei costi di interconnessione su rete fissa sottostanti la fornitura del servizio fisso-mobile. Secondo l'AGCM, una tale riduzione potrebbe favorire lo sviluppo di offerte competitive da parte degli operatori concorrenti di rete fissa.

Infine, l'AGCM ritiene pienamente condivisibili le ulteriori misure previste dall'Autorità, quali ad esempio la comunicazione *ex-ante* dell'articolazione *peak* ed *off-peak* dei prezzi di terminazione, prevista per gli operatori mobili ai fini della valutazione del rispetto della riduzione programmata, e la previsione delle disposizioni volte ad informare i consumatori in merito ai costi di terminazione di pertinenza di ciascun operatore di rete mobile.

Il parere sullo schema di provvedimento reso dalle direzioni generali concorrenza e società dell'informazione della Commissione europea è pervenuto all'Autorità in data 16 gennaio 2003.

La Commissione europea valuta innanzitutto in maniera positiva l'iniziativa dell'Autorità di introdurre misure in grado di garantire un maggiore orientamento ai costi dei prezzi di terminazione fisso-mobile, pur non formulando osservazioni in merito al valore iniziale, né circa la metodologia utilizzata per determinare i parametri del *network cap*.

La Commissione tuttavia esprime perplessità sull'opportunità di introdurre con il calendario previsto un meccanismo di programmazione dei prezzi, alla luce della fase di transizione dal «vecchio» al «nuovo» quadro regolamentare e di quanto specificamente previsto dalla direttiva quadro (2002/21/CE) e dalla direttiva accesso (2002/19/CE), che dovranno essere recepite entro il 24 luglio 2003. In particolare, la Commissione fa presente che secondo tali direttive, per mantenere, modificare o rimuovere obblighi regolamentari già esistenti dovranno essere effettuate analisi di mercato sulla base della lista contenuta nella raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti ai fini della regolamentazione *ex-ante*. La Commissione, nel riconoscere che comunque tale raccomandazione non risulta ancora approvata, ritiene che una diversa scomposizione del mercato rilevante, quale quella che si sta prefigurando con l'introduzione del mercato della terminazione su reti di telefonia individuali, possa portare a conclusioni diverse da quelle indicate nello schema di provvedimento dell'Autorità, basate su valutazioni legate al mercato nazionale dell'interconnessione, o all'identificazione di misure regolamentari differenti.

La Commissione inoltre rileva che, secondo il nuovo quadro regolamentare, il progetto di misura dovrà essere sottoposto a consultazione con le parti interessate e, se appropriato, con l'Autorità nazionale della concorrenza e notificato alla Commissione ai sensi dell'art. 7 della direttiva quadro.

La Commissione pertanto è dell'avviso che la scelta di adottare le misure di *network cap* con la necessità di rivedere le disposizioni nel breve periodo (meno di un anno) possa condurre ad un rischio di incertezza relativamente alla permanenza ed alla durata delle riduzioni di prezzo, e tale situazione è contraria agli obiettivi di un quadro regolamentare stabile e prevedibile. Secondo la Commissione, inoltre, tale situazione si verificherebbe anche in relazione alla prevista introduzione a *price cap* della quota di *retention* di Telecom Italia.

La Commissione conclude quindi il suo parere suggerendo di effettuare una analisi di mercato con la nuova metodologia appena possibile dopo l'adozione della citata raccomandazione e di applicare le eventuali misure nella piena vigenza del nuovo quadro regolamentare.

L. Le considerazioni dell'Autorità in merito ai due pareri ricevuti.

In merito alle considerazioni espresse dall'AGCM, l'Autorità osserva quanto segue. Relativamente al valore di partenza ed ai dati contabili utilizzati per la sua determinazione, l'Autorità, nel concordare con l'AGCM che la base di costo LRIC è la più appropriata per una corretta valutazione dei costi, deve rilevare come il processo di adozione di nuove metodologie contabili, nonché la verifica dei dati risultanti dall'applicazione di dette metodologie, sia lungo e complesso e pertanto, come negli altri Paesi europei, l'adeguamento ai costi prospettici debba articolarsi su un periodo pluriennale, anche in considerazione della necessità, per gli operatori, di adeguare la dinamica degli investimenti e l'efficienza dei processi produttivi. Pertanto il sistema più opportuno per l'adeguamento ai costi incrementali risulta essere il meccanismo di *network cap*, ovvero di riduzione programmata dei prezzi di terminazione. In merito alla riduzione del livello attuale l'Autorità ritiene di dover utilizzare dati contabili già acquisiti e sottoposti a revisione.

L'utilizzo di tali dati porta comunque ad una rimodulazione del valore della terminazione che porta il livello italiano sotto la media europea.

Per quanto concerne la regolazione della *retention*, l'Autorità intende sottolineare come tale componente del prezzo finale sia caratterizzata da una limitata ela-

sticità di prezzo, anche in virtù della relativa incidenza di riduzioni della *retention* sul prezzo finale effettivamente pagato dall'utente. La regolamentazione della *retention* attiene più alla disciplina dei prezzi finali in un mercato concorrenziale piuttosto che a quella dei beni intermedi. La *retention* è infatti contendibile grazie ai meccanismi di *carrier selection* e *preselection*, mediante i quali l'utente che chiama un abbonato alla rete mobile non può scegliere l'operatore di terminazione mentre può selezionare l'operatore fisso di originazione. Tuttavia, l'Autorità ritiene comunque necessario un aggiustamento del valore della *retention* in considerazione della quota di mercato ancora detenuta da Telecom Italia nello specifico segmento, nonché al fine di correlare la dinamica dei prezzi finali sottoposti a *price cap* ed i sottostanti valori di interconnessione.

Relativamente al parere reso dalla Commissione europea, si osserva quanto segue. In primo luogo appare opportuno far notare che nel corso del procedimento è stata svolta una specifica analisi di mercato con riferimento alla situazione dell'anno 2001. Per tale analisi, evidentemente svolta sulla base della normativa vigente, sono stati considerati, tra gli altri, il mercato complessivo della terminazione su rete mobile (escluse le chiamate on-net) e quello relativo alle chiamate originate da rete fissa e terminate su rete mobile. Da tale analisi emerge che gli operatori attualmente notificati (TIM e Vodafone Omnitel) detengono ancora il 90% sia sul mercato complessivo della terminazione mobile sia sul segmento relativo alla terminazione fisso-mobile; pertanto l'Autorità ha ritenuto giustificato mantenere nei confronti dei due operatori sopra indicati gli obblighi disposti con la delibera n. 338/99, rivedendoli alla luce delle rilevazioni contabili e del confronto europeo.

Giova peraltro far rilevare che, come evidenziato dalla stessa Commissione europea, il presente provvedimento costituisce essenzialmente un aggiornamento delle condizioni economiche previste dalla sopra citata delibera.

Tale aggiornamento, necessario e non rinviabile alla luce della vigente normativa nazionale sull'orientamento al costo degli operatori notificati, è conseguente ai dati raccolti nel corso del procedimento. Per quanto riguarda la programmazione futura dei prezzi di interconnessione, l'Autorità ritiene che sulla base di un adeguamento dei prezzi ai costi di lungo periodo, tali prezzi debbano scendere in ragione del 10% l'anno al lordo dell'inflazione nel corso dei prossimi due anni, come di seguito motivato. Comunque, valutato che tali riduzioni sono legate ad un quadro regolamentare suscettibile di cambiamenti, l'Autorità ritiene che l'effettiva applicazione di tali riduzioni debba essere rivista successivamente all'analisi di mercato prevista dal nuovo quadro regolamentare ed alla luce dei rimedi identificati nelle situazioni di dominanza. L'Autorità tuttavia, alla luce della notevole incertezza sui tempi di applicazione del nuovo quadro regolamentare, ritiene utile segnalare il percorso che intende seguire qualora nel nuovo quadro permanessero gli obblighi previsti nel quadro vigente.

L'intervento attuale è, in conclusione, sulla base della normativa vigente, urgente ai fini della tutela dei consumatori e del riequilibrio del corretto assetto concorrenziale e non pregiudica l'applicazione del nuovo quadro comunitario quando esso sarà pienamente efficace in virtù dell'entrata in vigore delle norme interne di recepimento.

M. Conclusioni.

Sulla base dell'analisi svolta precedentemente e dei dati disponibili, l'Autorità ritiene che un valore iniziale del prezzo massimo di terminazione di 14,95 €cent/min rappresenti un sufficiente grado di orientamento ai costi storici effettivi e possa preservare la dinamica concorrenziale dello specifico segmento di mercato, garantendo al contempo un adeguato ritorno degli investimenti che gli operatori di rete mobili saranno tenuti ad effettuare nei prossimi anni.

L'Autorità ritiene necessario definire un livello di prezzo massimo di terminazione comune per gli operatori di rete mobile notificati determinato sulla base dell'andamento prospettico dei costi degli operatori. Definire un prezzo massimo comune per tutti gli operatori notificati salvaguarda infatti da un lato il principio di competizione sulla terminazione introdotto dalla delibera n. 338/99, dall'altro non impedisce una differente dinamica di riduzione del prezzo tra gli operatori regolati.

Relativamente all'evoluzione della contabilità regolatoria l'Autorità sta attualmente valutando l'impatto del passaggio dal sistema a costi storici a quello a costi correnti. Non è quindi possibile prevedere, in maniera puntuale, quale sia l'evoluzione dei costi di terminazione derivanti dall'applicazione del sistema a costi correnti e, in prospettiva, a costi incrementali. Tuttavia, l'esperienza acquisita nei Paesi europei che hanno già introdotto un sistema di contabilità a costi incrementali consente di prevedere, in prospettiva, una riduzione di tali valori rispetto a quelli determinati a costi correnti, tenuto conto che in tali Paesi (per esempio Austria e Regno Unito) hanno mostrato i minori prezzi di terminazione.

Relativamente ai prevedibili incrementi di efficienza realizzabili dagli operatori, da un'analisi dei dati pubblici di bilancio degli operatori notificati si rileva, nel periodo 1998-2001, una significativa capacità, dimostrata dagli stessi operatori di riduzione dei costi generali. In prospettiva, pur non potendosi affermare che i costi del servizio di terminazione seguiranno puntualmente l'andamento pregresso di riduzione dei costi generali degli operatori di rete mobile, si ritiene che la tendenza di riduzione dei costi unitari del servizio di terminazione non possa discostarsi in maniera significativa dalla riduzione dei costi generali, per lo meno in un arco temporale relativamente ampio quale quello ipotizzabile per l'introduzione di un meccanismo di programmazione.

Sulla base di queste considerazioni l'Autorità ritiene ragionevole la riduzione programmata di un ulteriore 20% nel periodo 2004-2005, da distribuire in ragione del 10% l'anno.

L'efficacia di tale meccanismo di riduzione è però condizionata all'implementazione delle procedure previste dal nuovo quadro regolamentare che potrebbero modificare il perimetro e la natura dell'intervento dell'Autorità in materia di prezzi delle chiamate fisso-mobile. Inoltre l'applicazione dei criteri contabili LRIC potrà fornire ulteriori indicazioni sulla necessità di rivedere o confermare la riduzione programmata.

Occorre comunque notare che la percentuale di riduzione sopra indicata, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2005, risulta in linea con le migliori pratiche europee e coerente con le analisi prospettiche dei costi effettuate nei Paesi che hanno già realizzato un sistema LRIC.

Si ritiene quindi che il valore al termine del periodo di programmazione risulti, allo stato, sostenibile con l'andamento prospettico dei costi degli operatori nazionali, tenuto anche conto del grado di integrazione esistente per alcuni operatori a livello europeo e quindi del prevedibile progressivo allineamento delle efficienze produttive di tali operatori.

Resta comunque ferma la verifica del valore ipotizzato alla luce della completa attuazione, in Italia, del sistema a costi incrementali.

Relativamente alla quota di *retention*, l'Autorità ritiene che il relativo valore debba essere assoggettato ai meccanismi di regolazione dei prezzi finali dell'operatore di rete fissa notificato, ovvero a *price cap*. Come già precedentemente rilevato, il valore massimo della quota di *retention* stabilito dalla delibera n. 338/99 pari a 110 lire al minuto (5,68 €cent al minuto) non è stato soggetto a riduzioni a fronte della discesa dei prezzi massimi finali sottoposti al meccanismo di *price cap*. Tale riduzione è necessaria considerando anche la discesa delle sottostanti tariffe di interconnessione della rete fissa di Telecom Italia nel periodo 2000-2003.

Pertanto l'Autorità ritiene opportuno determinare il nuovo valore massimo della quota di *retention* nella misura di 4,85 €cent al minuto, che costituisce il prezzo iniziale di riferimento, nell'ambito del meccanismo *price cap*.

Udita la relazione del commissario Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «operatore di rete fissa notificato», organismo abilitato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *am)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come tale dall'Autorità alla Commissione europea;

b) «operatore di rete mobile notificato», organismo abilitato a fornire reti telefoniche pubbliche radiomobili avente notevole forza di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *am)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come tale dall'Autorità alla Commissione europea.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 2.

Regolamentazione del prezzo di terminazione praticato dagli operatori di rete mobile notificati

1. Il prezzo del servizio di terminazione sulle reti degli operatori mobili notificati non può essere maggiore di 14,95 €cent/minuto.

2. Gli operatori mobili notificati possono articolare il prezzo di terminazione su fasce orarie. Tale articolazione deve comunque avvenire nel rispetto del predetto valore massimo, inteso in tal caso come valore medio ponderato sulla base del traffico terminato sulle rispettive reti nelle singole fasce orarie con riferimento al paniere di traffico di cui al successivo comma 3.

3. In caso di articolazione in fasce orarie del prezzo di terminazione, ciascun operatore di rete mobile notificato comunica, ai fini della verifica del rispetto del valor medio massimo, il paniere del traffico terminato sulla propria rete rilevato dall'operatore nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno 2002.

4. Ai fini della verifica del rispetto del valore determinato al precedente comma 1, si utilizzano i prezzi praticati dagli operatori di rete mobile notificati nei contratti di interconnessione.

Art. 3.

Regolamentazione della quota di retention *per l'operatore di rete fissa notificato*

1. Il valore iniziale della *retention* non può essere maggiore di 4,85 €cent/minuto.

2. Il valore della *retention* applicato dall'operatore di rete fissa notificato è soggetto a meccanismo pluriennale di controllo basato sulla fissazione di un vincolo alla variazione di tale prezzo (*price cap*).

3. L'Autorità definisce con successivo provvedimento il vincolo di cap di cui al precedente comma 2 e le relative modalità di applicazione, tenendo conto della revisione del *price cap* dei servizi di Telecom Italia, di cui alle delibere n. 171/99 e n. 847/00/CONS.

4. L'operatore di rete fissa notificato può articolare la quota di *retention* su due fasce orarie intera e ridotta. L'operatore di rete fissa notificato è tenuto a dimostrare all'Autorità il rispetto del valore di cui al comma precedente, sulla base del paniere del traffico fisso-mobile e nel rispetto del principio di non discriminazione.

5. L'operatore di rete fissa notificato può altresì articolare il valore della *retention* sulla base del diverso contratto di abbonamento alla rete pubblica commutata sottoscritto dalla clientela (residenziale o affari), mantenendo comunque il vincolo di cui al precedente comma 3 per ognuno dei due profili offerti.

6. L'operatore di rete fissa notificato comunica all'Autorità le variazioni dei contratti di interconnessione firmati con gli operatori di rete mobile al fine di consentire la verifica della separazione della terminazione dalla prestazione del servizio finale.

Art. 4.

Regolamentazione del prezzo del traffico fisso-mobile dell'operatore di rete fissa notificato

1. Il prezzo delle chiamate fisso-mobile originate dalla rete dell'operatore di rete fissa notificato si articola in due fasce orarie, intera e ridotta, corrispondenti alle fasce orarie vigenti per le chiamate interurbane.

2. Il prezzo di cui al precedente comma 1 è indipendente dalla tipologia di contratto sottoscritto dall'utente chiamato.

3. Il prezzo di cui al precedente comma 1 varia in relazione al prezzo del servizio di terminazione praticato dagli operatori di rete mobile. L'operatore di rete fissa notificato informa la clientela dei diversi prezzi che saranno praticati a seconda dell'operatore mobile su cui è terminata la chiamata. L'operatore di rete fissa notificato altresì fornisce, nella fatturazione al cliente finale, l'indicazione della quota di terminazione di spettanza degli operatori mobili di terminazione delle chiamate fisso-mobile.

4. L'operatore di rete fissa notificato può delineare due profili diversi dei prezzi finali sulla base di quanto stabilito all'art. 4, comma 5.

5. Eventuali offerte a volume o profili di prezzo diversi dalle condizioni generali offerte alla clientela residenziale e affari sulla base di quanto contenuto nel presente provvedimento, devono essere comunicate dall'Autorità e da questa autorizzate in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e nel rispetto del principio di separazione contabile di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

Art. 5.

Ulteriori riduzioni della terminazione

1. L'Autorità sulla base degli orientamenti di cui in premessa introduce, relativamente agli anni 2004 e 2005, un meccanismo programmato di riduzione dei prezzi di terminazione sulle reti degli operatori mobili notificati.

2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata al perfezionamento del sistema di contabilità a costi incrementali e alla revisione degli obblighi regolamentari in capo ai soggetti operanti nella telefonia fissa e mobile conseguenti all'entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie di cui in premessa.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente provvedimento si applicano ai servizi terminazione su rete mobile di prima generazione (E-TACS) e di seconda generazione (GSM - DCS 1800).

2. Gli operatori di rete mobile notificati comunicano all'Autorità ed agli operatori interconnessi, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento l'articolazione dei nuovi prezzi di terminazione. Entro il medesimo termine, gli operatori di rete mobile notificati comunicano altresì all'Autorità il paniere di traffico di cui all'art. 2, comma 3.

3. Telecom Italia comunica all'Autorità ed al pubblico, entro trenta giorni dalla comunicazione dei nuovi prezzi di terminazione, la nuova articolazione dei prezzi finali, sulla base dei prezzi di terminazione di cui al precedente comma 2, che entra in vigore in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Entro il medesimo termine, Telecom Italia comunica altresì all'Autorità le modalità di calcolo della quota di *retention* di cui all'art. 3, comma 4.

4. Le condizioni economiche di cui al presente provvedimento, relative al prezzo di terminazione su rete mobile ed al prezzo finale delle chiamate fisso-mobile originate dagli utenti di Telecom Italia entrano in ogni caso in vigore entro e non oltre il 1° giugno 2003.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a. e Vodafone Omnitel S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 5 febbraio 2003

Il presidente: CHELI

03A03007

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Aggiornamenti all'Albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 maggio 1983, n. 184 come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (deliberazione n. 120/2002/AE/AUT/ALBO) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 2002 - S.O. n. 220

La Commissione per le adozioni internazionali ha adottato le seguenti deliberazioni nelle sedute di cui alle date di seguito indicate:

n. 130/2002 del 19 dicembre 2002, n. 92/2002 del 26 settembre 2002, n. 2/2003 dell'8 gennaio 2003, n. 3/2003 dell'8 gennaio 2003, n. 4/2003 dell'8 gennaio 2003, n. 5/2003 dell'8 gennaio 2003, n. 6/2003 dell'8 gennaio 2003, n. 7/2003 dell'8 gennaio 2003, n. 11/2003 del 29 gennaio 2003, n. 12/2003 del 29 gennaio 2003, n. 17/2003 del 29 gennaio 2003, n. 19/2003 del 29 gennaio 2003, n. 27/2003 del 17 febbraio 2003, n. 32/2003 del 17 febbraio 2003, n. 33/2003 del 17 febbraio 2003.

La seguente tabella si aggiunge all'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220.

Agenzia Regionale

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
AR/1	**AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI – REGIONE PIEMONTE** C.so Stati Uniti n. 1 10128 Torino Tel. 011/5162022 - 4322366 Telefax: 011/5162030 Fax 4325935 e-mail: agenzia.adozioni-internazionali@regione.piemonte.it Sito: www.regione.piemonte.it/polsoc/adoz_internaz/index.htm Legale Rappresentante: Anna Maria Colella	Legge Regionale 16/11/2001 n.30 Delibera Giunta Regionale n. 37-5948 del 7 maggio 2002 (approvaz. Statuto)	Del. 32/2003 del 17/02/03	**Principale Sede Operativa Regione Piemonte** C.so Stati Uniti n. 1 10128 Torino Tel. 011/5162022 - 4322366 Telefax: 011/5162030 Fax 4325935 Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: FEDER.RUSSA (*) LETTONIA MOLDAVIA SLOVACCHIA AMERICA BRASILE (*) Stati: Bahia e Sao Paolo AFRICA BURKINA FASO ASIA CINA COREA DEL SUD

La pagina corrente sostituisce la pag 9 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
7	**A.Mo ATTRAVERSO IL MONDO PER UN SORRISO - ONLUS** Via Mario Pagano, 6 61032 Fano (PS) Tel 0721 831433 Fax 0721 835762 e-mail: a.mo.onlus@libero.it Legale Rappresentante: Carlo Luigi Santilli	Fano 19 06 1999 Notaio Dott. Luca Sabbadini Rep. n. 3480 3481 3488 Rac. n. 1934	52 2000 AE AUT CC DEL 04 10 2000 Del. n. 60 02 del 17 7.2002 (Pos. 47 2002 Ae Est) Del. 12 2003 del 29 01 03	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi Operative Per Macro Area: **NORD:** Via Crocile, 2 26100 Cremona Tel. 0372 24361 Fax: 0372 557916 **CENTRO:** Via Salvo D'Acquisto, 8 67039 Sulmona (AQ) Tel. 0864 33707 **SUD:** Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: BULGARIA ROMANIA (***) ACCREDITATO UCRAINA (**)

9

La pagina corrente sostituisce la pag 12 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	**INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476**				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
10	**A.S.A. – ASSOCIAZIONE SICILIANA ADOZIONI ONLUS** C.so delle Province 33 95128 Catania) Telefax 095 376567 e-mail: info@asa-catania.org Legale Rappresentante: Maria A. Virgillito	Catania 6 05 1999 Notaio Dott. Francesco Mazzullo Rep. n. 3433 Rac. n. 1050	54 2000 AE RIESAME CC DEL 8 05 2001 Del. 130 2002 del 19 12 2002 Del. 3 2003 del 8 01 03	**Principale sede operativa macro area SUD:** C.so delle Province 33 95128 Catania Telefax 095 376567 Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: UCRAINA (**) MOLDAVIA REPUBBLICA CECA

12

La pagina corrente sostituisce la pag 22 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
20	**ASSOCIAZIONE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE "BRUTIA" - ONLUS** Via Duca degli Abruzzi, 5 87100 Cosenza Telefax 0984 793353 Fax: 0984 72663 e-mail: adozione.brutia@tin.it e-mail: info@adozionebrutia.it Internet: www.adozione.brutia.org Legale Rappresentante: Mario Vetere	Cosenza 21 04 1999 Notaio Dott. Nicola Miccitulli Rep. n. 84.005 Rac. n. 20.947	11 2000 AE RIESAME CC DEL 9 05 2001 DEL . N. 18 2002 del 13 marzo 2002 DEL. N. 5 2003 del 8 01 03	**Principale sede operativa macro area SUD:** Via Duca degli Abruzzi, 5 87100 Cosenza Telefax 0984 793353 Fax: 0984/72663 Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: BIELORUSSIA (*) BULGARIA ROMANIA (***) ACCREDITATO UCRAINA (**)

22

La pagina corrente sostituisce la pag 40 dell'Albo all'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
38	**I BAMBINI DELL'ARCOBALENO** Via Roma, 36 32013 Longarone (BL) Tel. 0437 573444 Fax: 0437 576421 e-mail: bambarco@libero.it Legale Rappresentante: Marisa Tomasella	Feltre 16 02 1995 Notaio Dott. Enzo Rossi Rep. n. 21264 Rac. n. 1479	15 2000 AE AUT CC DEL 13 09 2000 43 2000 AE RIESAME CC DEL 31 05 2001 Del. n. 7 2002 del 17 luglio 2002 (Pos. 14 2002 Ae Est) Del. 4 2003 del 8 01 03 Del. 17 2003 del 29 01 03	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi Operative Per Macro Area **NORD:** Via Roma, 36 a 32013 Longarone (BL) Tel. 0437 573444 Fax 0437 576421 e-mail: bambarco@libero.it **CENTRO** **SUD:** Via De Martino n.14 (parco Snicer) 81100 (CE) Tel. 0823 325394 Fax 0823 325394 e-mail bambarco.caserta@libero.it Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: BULGARIA OPERATIVO FEDER. RUSSA (*) GEORGIA ASIA: INDIA (*) ACCREDITATO THAILANDIA AFRICA MADAGASCAR AMERICA BOLIVIA (*)

40

La pagina corrente sostituisce la pag 41 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
39	**I FIORI SEMPLICI – ONLUS** Via IX Giugno, 55 34074 Monfalcone (GO) Telefax: 0481/45343 e-mail: ifiorisemplici@tin.it Legale Rappresentante: De Faveri Sabina	Monfalcone 06/04/2000 Notaio Dott. Antonio Grimaldi Rep. n. 33593 Rac. n. 3900	37/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 9/05/2001 Del. 11/2003 del 29/01/03	**Principale Sede Operativa macro Area NORD:** Via IX Giugno, 55 34074 Monfalcone (GO) Telefax: 0481/45343 Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: FEDER. RUSSA (*) MOLDAVIA UNGHERIA

41

La pagina corrente sostituisce la pag 53 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
51	**MOVIMENTO SHALOM** Via Loggiati S. Domenico, 1 56027 San Miniato (PI) Sede Operativa Pontedera (PI) P.zza Duomo 42 Telefax 0587 212381 Fax 02 700 593 904 e-mail: shalom@leonet.it e-mail:adozionishalom@interfree.it Legale Rappresentante: Luca Martini	(Statuto) Pisa 12/06/1997 Notaio Dott. Galeazzo Martini Rep. n. 384.969 Rac. n. 32.333	88/2000/AE/AUT/CC/DEL 8/05/2001 delibera n. 41/2002 del 8 maggio 2002 delibera n. 7/2003 del 8/01/03	**Principale Sede Operativa macro Area CENTRO:** P.zza Duomo, 42 56025 Pontedera (PI) Tel: 0587/279868 Fax: 02/700593904 Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: ROMANIA (***) AFRICA: BURKINA FASO KENYA AMERICA: BRASILE (*)

53

La pagina corrente si aggiunge all'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

Nuovo Ente

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
54	**NOVA EUROPA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE PER L'INFANZIA** Viale XXIV Settembre n. 11 Gorizia Tel. 338.5908685 Legale Rappresentante: Stampfer Margareta	Cormons (GO) 24 01 2002 Notaio Dott. Giacomo Busilacchio Rep. n. 86061 Rac. n. 10585	Del. 33 2003 del 17 02 03	Principale Sede Operativa **Macro Area Nord** **Regione FRIULI VENEZIA GIULIA:** Piazzale Falzari n.11 e 7 34077 Ronchi dei Legionari (GO) Tel. 338.5908685 Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: AUSTRIA UNGHERIA

La pagina corrente sostituisce la pag 56 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
55	**NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO ONLUS (N.A.A.A.)** Via San Maurizio 6 10073 CIRIE` (TO) Tel. 011/9222178 Fax 011/9222179 e-mail: naaasede@naaa.it Internet: www.naaa.it Legale rappresentante: Maria Teresa Maccanti	Torino 27 06 1997 Notaio Dott. Natale De Lorenzo Rep. n. 45448 Rac. n. 13485	9 2000 AE AUT CC DEL 12 09 2000 51 2000 AE RIESAME CC DEL 31 05 2001 Del. n. 67 2002 del 17 7 2002 (pos. N. 32 2001 Ae Est) Del. 2 2003 del 8 01 03	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi Operative Per Macro Area: **NORD:** Via San Maurizio 6 10073 CIRIE' (TO) Tel.011 9222178 Fax:011 9222179 **CENTRO:** Via del Grillotto, 14 9 61029 Urbino Telefax: 0722 322617 e-mail: marche@naaa.it **SUD:** Via Lecce, 116 74027 S. Giorgio Ionico (TA) Tel. 099 5918720 fax:099 5330351 e-mail: puglia@naaa.it Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: BIELORUSSIA (*) ACCREDITATO BULGARIA POLONIA (*) ACCREDITATO ROMANIA (***) FEDER. RUSSA (*) ACCREDITATO UCRAINA (**) AFRICA: MOZAMBICO AMERICA: BRASILE (*) Stati: Paraiba, Maranhao Sergipe,Stati di Alagoas, Rio Grande do Norte,Ceará, Pernambuco, Piaui Bahia. COLOMBIA (*) ACCREDITATO HONDURAS PERU' (*) ACCREDITATO ASIA: CAMBOGIA CINA NEPAL (*) ACCREDITATO PAKISTAN VIETNAM OPERATIVO

58

La pagina corrente sostituisce la pag 57 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	**INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA I LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476**				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
56	**NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L'ADOZIONE N.A.D.I.A** Via Briolotto. 1/A 37131 Verona Tel. 045/8403328 Fax 045/8487066 e-mail: onlusnadia@tiscalinet.it Legale Rappresentante: Angiolino Castioni	Verona 18/06/1996 Notaio Dott. Quaratino Vincenzo Rep.n.89555 Rac.n.14211	28/2000/AE/AUT CC/DEL 26/09/2000 40/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 23/05/2001 Del. 72/2002 del 17/7/2002 (Pos. 13/2002/Ae/Est) Del. 19/2003 del 29/01/03	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi ive Per Macro Area: **NORD:** Via Briolotto. 1/A 37131 Verona Tel. 045/8403328 Fax 045/8487066 **CENTRO:** **SUD:** Viale Praga. 14 90146 Palermo Telefax: 091/513538 e-mail: onlusnadia@tiscalinet.it Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: BULGARIA OPERATIVO GEORGIA FEDER. RUSSA (*) ACCREDITATO AFRICA MADAGASCAR AMERICA BOLIVIA (*) ASIA THAILANDIA

59

La pagina corrente sostituisce la pag 58 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
57	**NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (N.O.V.A.)** Via Giuseppe di Vittorio, 11 10095 Grugliasco (TO) Tel. 011/7707540 Fax 011/7701116 e-mail: segreteria@associazionenova.org Internet: www.associazionenova.org Legale Rappresentante: Fiammetta Magugliani Fallabrino	Torino 16/05/1984 Notaio Dott. Maurizio Podio Rep. n. 58.542 Rac. n. 13.330	54/2000/AE/AUT CC/DEL 20/09/2000 4/2000/AE/RIESAME/CC/DEL 9/05/2001 54/2000/AE/AUT/CC/DEL 9/05/2001 DEL. 6/2003 del 8/01/03	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi Operative Per Macro Area: **NORD:** Via Giuseppe di Vittorio, 11 10095 Grugliasco (TO) Tel. 011 7707540 Fax 011 7701116 e-mail: torino@associazionenova.org **CENTRO:** Via Buonfanti, 19 51100 Pistoia Telefax: 0573 24618 e-mail: pistoia@associazionenova.org **SUD:** Via Salita Montevergine, 8 84100 Salerno Telefax : 089 231877 e-mail: ginoinfante@libero.it Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: ALBANIA (*) BULGARIA UCRAINA (**) AFRICA: ETIOPIA (*) MADAGASCAR OPERATIVO AMERICA: BRASILE (*) ACCREDITATO COLOMBIA (*) ACCREDITATO HAITI OPERATIVO MESSICO OPERATIVO PERU (*) ACCREDITATO

60

La pagina corrente sostituisce la pag 60 dell'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
59	**PROGETTO SAO JOSE'** Via Pavoni, 9 25128 Brescia Tel. 030/2500644 Fax:030/2201414 Legale Rappresentante: Giacomini Angelo	Montichiari 13/12/93 Notaio Dott. Angelo Vanoli Rep. n.23259 Rac N. 1674	Del. n.92/2002 del 26 /09/02	**Principale Sede Operativa macro Area NORD:** Via Kennedy. 56 (Policentro Cristallo) 25086 Rezzato (BS) Tel. 030/2590066 Fax:030/2791884 Cell. 338.4623482 e-mail: info@progettosaojose.it saojose@libero.it sito: www.progettosaojose.it Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	AMERICA: BRASILE (*) Stati: Santo Spirito. Rio de Janeiro. San Paolo. Minas Gerais

62

La pagina corrente si aggiunge all'Albo degli enti autorizzati pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2002 S.O. n. 220

Nuovo Ente

N° ORDINE	INTEGRAZIONE DELL'ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476				
	DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	ATTO COSTITUTIVO	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	AMBITO NAZIONALE AUTORIZZATO	PAESE ESTERO AUTORIZZATO
65	**ASSOCIAZIONE G.I.O.I.A. – Genitori Italiani Organization International Adoption** C.so Nazionale n. 231 84018 Scafati (SA) Tel. 081.8276365 Legale Rappresentante: Negrotti Salvatore	Salerno 08/04/1998 Notaio Dott. Amodio Rep. n. 4686 Rac. n. 271	**Del. 27/2003 del 17/02/03 Con Espressa riserva di revoca dell'autorizzazione**	**INTERO TERRITORIO NAZIONALE** Principali Sedi Operative Per Macro Area: **NORD:** **CENTRO:** Via Ariosto n. 16 09100 Cagliari Tel. 070.494400 **SUD:** Via Pozzo n. 7 83028 Serino (AV) Tel. 081.8276365 Per le altre sedi consultare il sito internet: **www.commissioneadozioni.it**	EUROPA: ALBANIA (*) BULGARIA FEDER. RUSSA (*) MOLDAVIA POLONIA UCRAINA (**) AMERICA PERU' BRASILE (*)

68

I seguenti nuovi Paesi esteri devono essere inseriti nell'allegato 'A' dell'Albo:
Elenco degli enti autorizzati per paese estero

AUSTRIA

1. NOVA EUROPA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE PER L'INFANZIA

COREA DEL SUD

1. AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI – REGIONE PIEMONTE

KENIA

1. MOVIMENTO SHALOM

MOZAMBICO

1. NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE E AFFIDO - (N.A.A.A.) ONLUS

REPUBBLICA CECA

1. A.S.A. ASSOCIAZIONE SICILIANA ADOZIONI ONLUS

03A03721

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Clever»

Estratto decreto n. 52 del 20 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CLEVER, anche nelle forme e confezioni: «10 mg compresse rivestite» 5 compresse, «10 mg compresse rivestite» 10 compresse, «10 mg compresse rivestite» 15 compresse, «10 mg compresse rivestite», 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, c.a.p. 43100, codice fiscale 01513360345.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg compresse rivestite» 5 compresse - A.I.C. n. 029353048 (in base 10) 0VZT2S (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Aventis Pharma Specialites, stabilimento sito in Saint Genis Laval (Francia), Avenue Du General De Gaulle (produzione e controllo sfuso); Chiesi Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (confezionamento primario, secondario e controllo); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L., stabilimento sito in Sant Just Desvern - Barcellona (Spagna), C/Trabajo S/N. (produzione e controllo sfuso).

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina; amido di mais pregelatinizzato; lattosio monoidrato; croscarmellosa sodica; magnesio stearato; ipromellosa; macrogol 6000; titanio biossido;

confezione: «10 mg compresse rivestite» 10 compresse - A.I.C. n. 029353051 (in base 10) 0VZT2V (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Aventis Pharma Specialites, stabilimento sito in Saint Genis Laval (Francia), Avenue Du General De Gaulle (produzione e controllo sfuso); Chiesi Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (confezionamento primario, secondario e controllo); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L., stabilimento sito in Sant Just Desvern - Barcellona (Spagna), C/ Trabajo S/N. (produzione e controllo sfuso).

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina; amido di mais pregelatinizzato; lattosio monoidrato; croscarmellosa sodica; magnesio stearato; ipromellosa; macrogol 6000; titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «10 mg compresse rivestite» 15 compresse - A.I.C. n. 029353063 (in base 10) 0VZT37 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Aventis Pharma Specialites, stabilimento sito in Saint Genis Laval (Francia), Avenue Du General De Gaulle (produzione e controllo sfuso); Chiesi Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (confezionamento primario, secondario e controllo); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L., stabilimento sito in Sant Just Desvern - Barcellona (Spagna), C/Trabajo S/N. (produzione e controllo sfuso).

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina; amido di mais pregelatinizzato; lattosio monoidrato; croscarmellosa sodica; magnesio stearato; ipromellosa; macrogol 6000; titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «10 mg compresse rivestite» 20 compresse - A.I.C. n. 029353075 (in base 10) 0VZT3M (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Aventis Pharma Specialites, stabilimento sito in Saint Genis Laval (Francia), Avenue Du General De Gaulle (produzione e controllo sfuso); Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96 (confezionamento primario, secondario e controllo); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L., stabilimento sito in Sant Just Desvern - Barcellona (Spagna), C/ Trabajo S/N (produzione e controllo sfuso).

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina; amido di mais pregelatinizzato; lattosio monoidrato; croscarmellosa sodica; magnesio stearato; ipromellosa; macrogol 6000; titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ebastina è indicato nel trattamento sintomatico di riniti allergiche (stagionali o perenni) associate o meno a congiuntiviti allergiche, orticaria cronica idiopatica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03292

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Vancomicina»

Estratto decreto n. 53 del 20 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: VANCOMICINA, nelle forme e confezioni: «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 500 mg e «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 1 g alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: I.S.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Perugia, via Baglioni, 10, c.a.p. 06121, Italia, codice fiscale 02179670548.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 500 mg - A.I.C. n. 034890018/G (in base 10) 118S92 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale;

classe: «a per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina km 1040 (tutte).

Composizione: 1 flaconcino da 500 mg contiene:

principio attivo: vancomicina cloridrato 512,57 mg equivalente a vancomicina 500 mg;

confezione: «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 1 g - A.I.C. n. 034890020/G (in base 10) 118S94 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale;

classe: «a per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

I.S.F. S.p.a., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina km 1040 (tutte).

Composizione: 1 flaconcino da 1 g contiene:

principio attivo: vancomicina cloridrato 1025,14 mg equivalente a vancomicina 1 g.

Indicazioni terapeutiche: vancomicina è indicata nella terapia delle infezioni stafilococciche gravi sostenute da ceppi meticillino-resistenti. È particolarmente indicato in quei pazienti che, o non possono essere trattati con penicilline o cefalosporine, o non hanno risposto a questo trattamento; oppure in quei casi in cui i microrganismi in gioco sono sensibili alla vancomicina e resistenti agli altri antibiotici. Vancomicina è stata impiegata con successo da sola nel trattamento dell'endocardite stafilococcica. La sua efficacia è stata dimostrata in altre infezioni stafilococciche tra cui l'osteomielite, la polmonite, la setticemia e le infezioni dei tessuti molli.

L'efficacia della vancomicina da sola o in associazione con un aminoglicoside è stata riportata per le endocarditi causate dallo Streptococcus viridans o dallo Streptococcus bovis.

Per le endocarditi causate da enterococchi (ad es. E. faecalis) la vancomicina risulta efficace solo se associata ad un aminoglicoside. La vancomicina è risultata efficace nel trattamento delle endocarditi da difteroidi; è stata anche usata in associazione con rifampicina, con aminoglicoside o con entrambi nelle fasi precoci dell'endocardite valvolare causata da Staphylococcus epidermidis o da difteroidi.

Campioni per colture batteriologiche dovrebbero essere ottenuti per isolare ed identificare l'organismo responsabile e per determinare la sua sensibilità al cloridrato di vancomicina.

Vancomicina polvere per soluzione per infusione endovenosa può essere somministrata per via orale nelle coliti pseudomembranose associate ad antibioticoterapia causate da Clostridium difficile. La somministrazione endovenosa della vancomicina non è considerata efficace per questa indicazione. La vancomicina assunta per via orale non è efficace in altri tipi di infezioni. Sebbene non siano stati condotti studi clinici controllati di efficacia, la somministrazione di vancomicina per via endovenosa è consigliata dall'American Heart Association e dall'American Dental Association come profilassi nelle endocarditi batteriche in pazienti allergici alla penicillina che abbiano malattie cardiache congenite o reumatiche o altre malattie cardiache valvolari acquisite, quando tali pazienti si sottopongono ad interventi dentali o chirurgici del tratto respiratorio superiore.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03294

Rettifica al provvedimento A.I.C. n. 757 del 4 dicembre 2002, relativo alla specialità medicinale «Aulin»

Estratto provvedimento di rettifica di A.I.C. n. 128 del 5 marzo 2003

Specialità medicinale: AULIN.

A.I.C. n. 025940089 - «3% gel» tubo da 30 g (sospesa);

A.I.C. n. 025940091 - «3% gel» tubo da 50 g.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11, cap 20131, Italia, codice fiscale 00747170157.

Variazione A.I.C. - Rettifica al provvedimento A.I.C. n. 757 del 4 dicembre 2002.

Il provvedimento A.I.C. n. 757 del 4 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 20 dicembre 2002, nella parte dispositiva, è rettificato così come segue:

da: «Si approva la modifica del regime di fornitura da medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992)»;

a: «Si approva la modifica del regime di fornitura da medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

03A03293

COMUNE DI GENGA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Genga (provincia di Ancona) ha adottato, il 20 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

3) fissare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 7 per mille, con aliquota ridotta al 4,5 per mille e con una detrazione d'imposta di € 129,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.

(Omissis).

5) non concedere sanatorie per i propri tributi.

(Omissis).

03A03227

COMUNE DI IMOLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Imola (provincia di Bologna) ha adottato, il 19 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria ai fini I.C.I. nella misura del 6,9 per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

2) di stabilire, per l'anno 2002, l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille, limitatamente alle unità immobiliari, classificate o classificabili nella categoria catastale A (diverso da A10), adibite ad unità

abitativa, mantenute sfitte o a disposizione e secondo le ulteriori indicazioni riportate nell'allegato sub A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di stabilire, per l'anno 2003, un'aliquota ridotta, nella misura del 5,2 per mille, esclusivamente in favore di:

a) persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.) direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario;

b) le unità immobiliari di categoria catastale A (escluso A10) e relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.) nelle ipotesi tassativamente indicate all'art. 12 del vigente regolamento I.C.I.;

c) soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei sopra indicati soggetti e per le relative pertinenze (come definite dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.).

4) di stabilire un'aliquota del 2 per mille, in deroga al limite minimo stabilito dal decreto legislativo n. 504/1992, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, previamente trasmessi al comune.

Per permettere l'applicazione dell'aliquota agevolata, i contratti tipo definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dovranno essere depositati in comune a cura delle organizzazioni stesse e trasmessi all'ufficio tributi.

L'aliquota potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell'aliquota del 2 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata) ogni anno presentino all'ufficio tributi apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Effettuare la comunicazione, è condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota del 2 per mille.

È fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni.

L'aliquota del 2 per mille dovrà essere applicata in ragione del periodo dell'anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle previsioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e sopra indicate;

5) di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2002 in € 103,30;

6) di concedere un'ulteriore detrazione di € 103,30 su base annua e limitatamente all'abitazione principale in favore dei soggetti che entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se hanno acquisito un diritto reale di proprietà o di usufrutto successivamente al 30 giugno 2002) presentino all'ufficio tributi idonea dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, indicante il possesso dei seguenti requisiti o condizioni:

condizione generale: possesso (a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale tale da generare l'insorgenza della soggettività passiva) del solo immobile adibito ad abitazione principale, ed eventualmente delle relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), autonomamente iscritte in catasto.

Ulteriori condizioni:

a) famiglie con un reddito complessivo del nucleo familiare (reddito complessivo I.R.P.E.F.) non superiore a € 7.230,40 annui per ciascuno dei primi tre componenti, oltre a € 1.549,37 annui per ogni ulteriore componente;

b) famiglie con un reddito complessivo non superiore a € 30.987,41 annui con un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, oppure con un disabile con handicap grave (legge n. 104/1992) o invalidità del 75% o superiore. Il limite di reddito complessivo viene elevato a € 36.151,98 annui per le famiglie con più di quattro componenti tra cui un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente ovvero con un disabile con handicap grave (legge n. 104/1992) o invalidità del 75% o superiore;

c) la domanda deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e gratuitamente messi a disposizione dei cittadini.

L'ulteriore detrazione spetta in ragione del periodo di possesso annuo per il quale siano vantate le predette condizioni.

(Omissis).

ALLEGATO *A*

IDENTIFICAZIONE E DEFINIZIONE DELLE IPOTESI
PER LE QUALI SI APPLICA L'I.C.I. AL 7 per mille per l'anno 2003

Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 2003 le unità immobiliari, adibite ad abitazione, mantenute sfitte o a disposizione.

Rientrano, pertanto, nel novero delle fattispecie suddette le seguenti:

a) unità immobiliare destinata ad abitazione e non locata perché tenuta a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all'abitazione principale, anche se per quest'ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione;

b) unità immobiliare a disposizione posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà limitatamente a coloro che non la abitano;

c) abitazione concessa in uso gratuito a non familiare (secondo la nozione contenuta all'art. 433 del codice civile) o a familiare che non risiede in detta abitazione in base alle risultanze anagrafiche.

Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'I.C.I. al 7 per mille, invece, le seguenti altre fattispecie:

a) unità immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale, regolarmente locate, come attestabile sulla base di idoneo contratto;

b) unità immobiliari date in uso gratuito ad un proprio familiare (secondo la nozione contenuta all'art. 433 del codice civile), a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dalla iscrizione anagrafica;

c) una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune (ove non sussistano le condizioni indicare all'art. 12, comma 1, lettera *c)*, del vigente regolamento I.C.I., tali da consentire l'applicazione del trattamento dell'abitazione principale);

d) unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;

e) i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno nel quale l'alloggio è rimasto non locato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza.

(Omissis).

03A03228

COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Magliano di Tenna (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 15 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

5,5 per mille sulla prima casa;

6,5 per mille sugli altri immobili;

€ 103,29, detrazione d'imposta.

(Omissis).

03A03229

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Magnano in Riviera (provincia di Udine) ha adottato, il 2 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura massima del 5 per mille, *(omissis).*

(Omissis).

03A03230

COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Maiolati Spontini (provincia di Ancona) ha adottato, il 20 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di fissare, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, nella seguente misura:

aliquota ordinaria: 6,5 per mille - fabbricati ed aree fabbricabili;

aliquota agevolata: 5,0 per mille - sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario o soggetto passivo.

aliquota agevolata: 4,0 per mille - sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario o soggetto passivo nella cui famiglia anagrafica, come da risultanze anagrafiche, risulti presente un soggetto in situazione di handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, e accertato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 5 dicembre 1992.

Si considera abitazione principale anche una delle pertinenze anche se classata in categoria diversa dalle abitazioni e con attribuzione di autonoma rendita. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale: le cantine, i box, i garage, i posti macchina.

La detrazione per l'abitazione principale è pari a € 103,30.

Si considerano inoltre abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 6° grado di parentela. Sul fabbricato in oggetto viene applicata l'aliquota agevolata per l'abitazione principale e viene riconosciuta la detrazione di imposta di € 103,30.

(Omissis).

03A03231

COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Malborghetto-Valbruna (provincia di Udine) ha adottato, il 9 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

le aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. nella seguente misura:

4,5 per mille, abitazione principale;

6,5 per mille, immobili diversi da abitazione principale.

Ha confermato la detrazione di € 103,29, per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

03A03232

COMUNE DI MEDICINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Medicina (provincia di Bologna) ha adottato, il 9 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota ordinaria per la riscossione dell'I.C.I., per l'anno 2003, nella misura del 6 per mille;

2) di determinare l'aliquota I.C.I., per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per l'anno 2003, nella misura del 5 per mille, dando atto che la stessa trova applicazione per la pertinenza, nei limiti indicati dall'art. 15-*bis* del vigente regolamento comunale di applicazione dell'I.C.I.;

3) di determinare l'aliquota I.C.I., a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto non pertinenziali, nella misura del 4 per mille, per una durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

4) di determinare per l'anno 2003, nella misura del 7 per mille, l'aliquota I.C.I. per gli alloggi non locati;

5) di determinare, per l'anno 2003, nella misura del 7 per mille, l'aliquota I.C.I. per le aree fabbricabili;

6) di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2003 in € 104,00.

7) *(Omissis).*

03A03233

COMUNE DI MISILMERI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Misilmeri (provincia di Palermo) ha adottato, il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

L'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili è confermata anche per l'anno 2003 al 6 per mille.

Viene mantenuta in vigore anche per l'anno 2003 l'aliquota minima del 4 per mille per le abitazioni principali e per quelle cedute in uso gratuito a parenti e affini di 2° grado.

Rimane determinata in € 103,29, la detrazione per l'abitazione principale e per quelle cedute in uso gratuito a parenti ed affini fino al 2° grado.

(Omissis).

03A03234

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montegiorgio (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 12 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, nelle seguenti misure:

aliquota base: 5 per mille;

aliquota applicata alle case non abitate: 7 per mille;

detrazione prima casa: € 129,11.

(Omissis).

03A03235

COMUNE DI MONTEPRANDONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Monteprandone (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 novembre 2002 e 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2003, nelle seguenti misure:

aliquota I.C.I. per l'abitazione principale: 5 per mille;

altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: 6.50 per mille;

2) di dare atto che ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., i terreni non fabbricabili utilizzati per attività agro-pastorali, godono dell'aliquota ridotta del 5 per mille, a condizione che il soggetto passivo sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente;

3) di determinare, ai sensi della normativa vigente, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 (€ 103,29), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae il diritto di proprietà del soggetto passivo;

4) di determinare, ai fini dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura di L. 150.000 (€ 77,46) l'importo dell'ulteriore detrazione concessa per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di proprietà di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, da individuare con deliberazione dell'organo consiliare;

(Omissis);

di fare proprie le aliquote I.C.I. per l'anno 2003, stabilite con atto di G.C. n. 248 del 29 novembre 2002 e precisamente:

aliquota I.C.I. per abitazione principale: 5 per mille;

altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: 6.50 per mille;

aliquota I.C.I. per i terreni non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorali: 5.00 per mille (art. 16 del vigente regolamento I.C.I., a condizione che il soggetto passivo sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 (L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di individuare, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/92, comma 3, le seguenti categorie dei soggetti passivi I.C.I. ammessi alle ulteriori detrazioni, secondo le condizioni di ammissibilità e gli importi di seguito indicati:

a) titolari di pensioni o assegni minimi che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31 dicembre 2002, con reddito complessivo imponibile, ai fini I.R.P.E.F., del nucleo familiare anagrafico, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a € 1.032,91, pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a € 10.329,13 (L. 20.000.000): ulteriore detrazione di € 77,46 (L. 150.000);

b) soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto della detrazione, comprenda disabili con invalidità non inferiore al 75%, risultante dalle competenti strutture pubbliche, con reddito complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F. del nucleo familiare anagrafico, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a € 1.032,91, pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a € 10.329,13 (L. 20.000.000): ulteriore detrazione € 77,46 (L. 150.000);

c) disoccupati di qualsiasi età non dediti agli studi (con riferimento alla scuola dell'obbligo, scuole superiori di qualsiasi tipo, corsi di laurea di qualsiasi tipo comprese le lauree brevi) o a tirocinio gratuito o lavoratori posti in cassa integrazione o in lista di mobilità, con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti il nucleo familiare anagralico, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a € 1.032,91, pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a € 10.845,59 (L. 21.000.000), oltre a € 826,33 (L. 1.600.000) per ogni persona a carico: ulteriore detrazione di € 977,46 (L. 150.000);

d) soggetti con nucleo familiare di almeno tre componenti il cui reddito familiare complessivo, ai fini I.R.P.E.F., inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte (superiori a € 1.032,91, pari a L. 2.000.000) o altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superi l'importo di € 7.746,85, (L. 15.000.000): ulteriore detrazione di € 51,64 (L. 100.000);

di stabilire che i soggetti individuati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, sono ammessi al beneficio dell'ulteriore detrazione a condizione che:

I) il soggetto passivo e i componenti del relativo nucleo familiare sia possessore della sola abitazione principale e non possessore di altri immobili o porzioni di immobili siti nel territorio nazionale e

rientranti nei gruppi catastali A, B, C e D, ad eccezione di due soli fabbricati di categoria catastale C/6 e C/2, pertinenze dell'abitazione principale;

II) il soggetto passivo non abbia ceduto in locazione gli immobili oggetto della richiesta di ulteriore detrazione I.C.I.;

di escludere l'applicazione dell'ulteriore detrazione qualora il possesso abbia per oggetto tutte le unità immobiliari classificate in catasto nella categoria A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazione in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), anche se appartenenti a cittadini di cui ai punti A, B, C e D;

di fissare al 30 settembre 2003 il termine, perentorio, per la presentazione, all'ufficio tributi del comune di Monteprandone, su modelli predisposti dallo stesso ufficio, della domanda necessaria per la concessione dell'ulteriore detrazione I.C.I.;

di dare atto che la maggiore detrazione sarà determinata, in misura proporzionale, per il periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste e che nel caso di dichiarazione infedele, saranno applicate le sanzioni previste dalla legge;

di prendere atto che tale deliberazione viene assunta nel rispetto degli equilibri di bilancio;

di dare mandato all'ufficio tributi di provvedere alla pubblicazione per estratto della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Omissis).

03A03236

COMUNE DI MORARO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Moraro (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota unica per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5.5 per mille per tutte le unità immobiliari a qualsiasi uso adibite;

2) di confermare i valori venali delle aree fabbricabili, di cui all'art. 5, comma 7 del regolamento comunale, come segue:

Valori immobiliari

Valori di mercato:

centro abitato e residenziale: € 30,99;

lottizzazione: € 18,08;

3) di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2003 è riconfermata in € 103,29.

a) ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 446/1997, le unità immobiliari destinate ad abitazione, concesse in uso gratuito a parenti fino al 2º grado e affini di 1º grado, sono assimilate ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione, alle abitazioni principali di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992.

L'assimilazione opera a condizione che il parente che occupa l'immobile vi abbia la propria dimora e la residenza anagrafica.

Tale beneficio viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal comune, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo;

4) di confermare per l'anno 2003, l'aumento della detrazione da € 103,29, a € 129,11, per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I., sempre che, l'abitazione posseduta non sia di lusso e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti casi:

che la detrazione per abitazione principale è confermata in € 103,29;

che la detrazione di € 103,29, è stabilita in € 129,11, per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di coloro che non possiedono altri immobili soggetti ad I.C.I., sempre che l'abitazione posseduta non sia di lusso e che i proprietari rientrino in uno dei seguenti casi:

a) persone assistite dal servizio sociale comunale nei modi previsti dalla legge;

b) reddito del proprio nucleo familiare derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, non superiore a € 4.906,34 lordi annui, per le famiglie composte da una sola persona (a tale reddito vanno aggiunti € 2.844,64 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare);

c) nuclei familiari con una persona disabile non autosufficiente con reddito non superiore a € 18.208,72, per i nuclei con una persona, € 23.898,52, con due persone, € 29.588,84, con tre persone, per ogni ulteriore componente si aggiungono € 2.844,64. (L.R. n. 49193 - art. 23 modificato con art. 7 legge regionale n. 20/95, L.R. 10 del 19 maggio 1998, art. 32, delibera della giunta regionale n. 1406 del 15 maggio 1998).

5) *(Omissis).*

03A03237

COMUNE DI MURAVERA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Muravera (provincia di Cagliari) ha adottato, il 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di mantenere, per l'anno 2003, invariate le aliquote e detrazione per l'abitazione principale come stabilite per l'anno 2001 e, precisamente:

per abitazione principale: 4 per mille;

per altri fabbricati ed aree fabbricabili: 6,8 per mille;

detrazione per l'abitazione principale in € 103,291.

(Omissis).

03A03238

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pasian di Prato (provincia di Udine) ha adottato, il 21 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

ALIQUOTE

1	4,00 per mille	Per abitazione principale si intende: abitazione di proprietà del soggetto passivo; abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; abitazione regolarmente assegnato dall'ATER (ex IACP); abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo), purché fra le parti sia stipulato un contratto d'uso gratuito; abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
2	7,00 per mille	Abitazioni non locate, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
3	6,10 per mille	Immobili diversi dalle abitazioni (esempio: terreni edificabili, negozi, ecc.).
4	5,10 per mille	Terreni agricoli
5	5,10 per mille	Abitazioni di proprietà date in locazione con regolare contratto debitamente registrato.
6	1 per mille	Unità immobiliari situate in Zona A inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 (art. 1, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997).
Non paga I.C.I. il proprietario di alloggi messi a disposizione del Comune a canone di mercato per fronteggiare situazioni di emergenza.		
Le pertinenze sono considerate parte integrante dell'abitazione, ancorché distintamente iscritte in catasto.		

DETRAZIONI

1	Abitazione principale: € 104 Spetta la detrazione per abitazione principale anche nel caso in cui l'abitazione sia concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), purché fra le parti sia stipulato un contratto di uso gratuito.
2	Per nuclei familiari *a)* La detrazione viene elevata a € 150 per i contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che non abbiano tra i componenti del nucleo familiare proprietari di altri fabbricati o porzioni di fabbricati (non costituisce proprietà il diritto della nuda proprietà da parte di uno dei componenti del nucleo) ed il cui nucleo familiare sia composto e disponga di un reddito netto, escluso il reddito dell'abitazione principale, non superiore ai seguenti importi: 1 persona - € 9.975,94 2 persone - € 13.966,32 3 persone - € 16.951,04 4 persone - € 19.951,36 5 persone - € 21.946,55 6 persone - € 23.941,74 7 persone e oltre - € 25.936,93 *b)* La detrazione è elevata a € 201 quando nel nucleo familiare sono presenti due figI i di età inferiore ai 18 anni alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra. *c)* La detrazione è elevata a € 217 quando nel nucleo familiare sono presenti 3 o più figli di età inferiore ai 18 anni alla data della domanda e sussistono i limiti di reddito di cui sopra. *d)* La detrazione è elevata a € 305 quando nel nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi, e con i limiti di reddito di cui sopra siano presenti invalidi, che non siano a totale carico di enti pubblici, con attestati rilasciati dalle competenti autorità per le seguenti categorie: invalidi civili non inferiori al 100%; sordomuti; ciechi assoluti; grandi invalidi con invalidità non inferiore all'80%; invalidi I.N.A.I.L. con invalidità non inferiore all'80%; inabili I.N.P.S. con invalidità non inferiore all'80%; titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria di 1ª categoria, tabella A; portatori di handicap, con connotazione di gravità - legge 5 gennaio 1992, n. 104. Nel calcolo del reddito non si tiene conto dell'assegno di accompagnamento. Pensionati La detrazione è elevata a € 227 per i pensionati che abbiano compiuto 60 anni di età al 1° gennaio 2003, possessori di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale garage o posto macchina alla data del 1° gennaio 2003 e con redditi rientranti nei limiti della tabella di cui sopra. Disoccupati La detrazione è elevata a € 201 per i disoccupati da almeno 6 mesi. Lo stato di disoccupazione deve essere in atto al 1° gennaio 2003. Il reddito del nucleo familiare deve rientrare nei limiti della tabella di cui sopra.
3	Abitazioni in centro storico La detrazione è elevata a € 227 per le abitazioni situate in Zona A adibite ad abitazione principale del contribuente.

INDICAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Aliquote.

1. Per poter usufruire dell'agevolazione sull'aliquota di cui al punto 5 (Abitazioni di proprietà date in locazione con regolare contratto debitamente registrato) è necessario presentare comunicazione di variazione I.C.I. corredate della copia del contratto d'affitto.

2. Per poter usufruire dell'agevolazione sull'aliquota di cui al punto 1, comma 4 (Abitazioni di proprietà concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado) è necessario presentare comunicazione di variazione I.C.I. corredata della copia del contratto d'uso gratuito.

3. Per poter usufruire dell'agevolazione di cui al punto 6 (Unità immobiliari situate in Zona A inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero, è necessario presentare comunicazione di variazione I.C.I. corredata della documentazione attestante quanto dichiarato).

Detrazioni.

1. È possibile applicare una sola detrazione per contribuente.

2. Le maggiori detrazioni spettano a condizione che nessun familiare dimorante nell'abitazione possiede al 1° gennaio 2003 altri fabbricati o porzioni di fabbricati oltre a quello per il quale viene richiesta la detrazione.

3. Nel calcolo del reddito per le maggiori detrazioni non si tiene conto del reddito prodotto dall'abitazione principale e pertinenze.

4. Per poter usufruire delle maggiori detrazioni è necessario presentare domanda in carta semplice al comune di Pasian di Prato, corredate di autocertificazione o documentazione attestante il possesso dei requisiti, entro il termine per il pagamento dell'acconto dell'imposta per i contribuenti già in possesso dei requisiti al 1° gennaio 2003, mentre per i nuovi contribuenti (in quanto nuovi possessori di abitazione principale) in qualsiasi momento (1° luglio-31 dicembre).

N.B. Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato dal contribuente tenendo conto delle agevolazioni richieste.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 103/98.

(Omissis).

03A03239

COMUNE DI PASTURANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pasturana (provincia di Alessandria) ha adottato, il 4 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di confermare per l'anno 2003 l'applicazione dell'I.C.I. con aliquota unica nella misura del 5 per mille.

2) Di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica fissa di € 103,29 (L. 200.000).

(Omissis).

03A03240

COMUNE DI PERGOLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pergola (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 30 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nelle misure di seguito specificate:

aliquota per abitazione principale: 6,5 per mille (con precisazione che viene considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Viene estesa altresì l'aliquota per abitazione principale alle relative pertinenze. Detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: € 103,29;

aliquota ordinaria: 7 per mille.

(Omissis).

03A03241

COMUNE DI POSTAL (BURGSTALL)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Postal (Burgstall) (provincia di Bolzano) ha adottato, l'8 novembre 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel territorio comunale di Postal (Burgstall), ai sensi delle relative vigenti disposizione con l'unica aliquota del 4 per mille.

2. Di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nell'ammontare di € 439,00.

(Omissis).

03A03242

COMUNE DI RAVEO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Raveo (provincia di Udine) ha adottato, il 29 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare, a valere per l'anno 2003, nella misura del 4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con le normali riduzioni e detrazioni previste dalla legge.

(Omissis).

03A03243

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rivalta di Torino (provincia di Torino) ha adottato, il 23 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare nella misura del 7 per mille, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

2. Di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.), ora Agenzie territoriali per la casa (A.T.C.), e dal Consorzio intercomunale torinese (C.I.T.) gestiti dall'A.T.C., per l'anno 2003.

3. Di confermare l'aliquota agevolata del 2 per mille in favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto. Il titolo all'applicazione dell'aliquota così agevolata deve essere dimostrato dal contribuente.

(Omissis).

03A03244

COMUNE DI RUFFANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ruffano (provincia di Lecce) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2. Confermare, per l'anno 2003, l'applicazione delle seguenti aliquote ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota ridotta: 5 per mille.

3. Disporre che l'aliquota ridotta sia applicata alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nonché alle fattispecie equiparate all'abitazione principale di cui all'art. 3 del vigente regolamento I.C.I. e di seguito riportate:

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non siano locate;

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto;

gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) e gli alloggi posseduti dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che siano adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo;

le unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione principale da soggetto passivo, quando risulta presentata all'Agenzia del territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime.

6. Determinare in € 130,00 la detrazione d'imposta da applicare per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

03A03245

COMUNE DI SALA BAGANZA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sala Baganza (provincia di Parma) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2. Di stabilire per l'anno 2003:

aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille e di stabilire la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 2003 in € 118,78 (L. 230.000);

di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 per le aree fabbricabili;

di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 per le abitazioni non locate, intendendosi per non locate gli immobili privi di allacci ai servizi comunali (acqua, rifiuti, gas).

(Omissis).

03A03246

COMUNE DI SMARANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Smarano (provincia di Trento) ha adottato, il 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

4,5 per mille per l'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale;

4,75 per mille per le abitazioni tenute a disposizione (seconde case);

5 per mille per le aree edificabili;

4 per mille per gli esercizi alberghieri classificati nella categoria catastale D/2.

2. Di confermare, per l'anno 2003, la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente in € 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A03247

COMUNE DI SOLIGNANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Solignano (provincia di Parma) ha adottato, il 18 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

5,5 per mille abitazione principale;

7 per mille tutti i restanti immobili.

2) Di determinare in € 103,30 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A03248

COMUNE DI TALAMELLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Talamello (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato, l'11 gennaio 2003 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

03A03249

COMUNE DI TAVAGNACCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tavagnacco (provincia di Udine) ha adottato, il 27 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

aliquota I.C.I. nella misura prevista del 4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, considerando tali le unità immobiliari classificabili come C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), ancorché distintamente iscritte in catasto;

aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli;

aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili;

è stabilita per l'anno 2003, quale detrazione base annua d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini I.C.I. e relative pertinenze, l'importo di € 200,00;

è riconosciuta ai contribuenti, che si trovino nelle condizioni sotto specificate, una detrazione annua fino a concorrenza dell'imposta dovuta, relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto stesso, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, secondo le modalità di seguito elencate:

a) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

che alla data del 31 dicembre 2002 abbiano compiuto il 65º anno di età;

che siano proprietari o titolari di diritto di uso, usufrutto, abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze;

che siano titolari di redditi, relativamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, complessivi lordi, imponibili ai fini IRPEF, pari o inferiori all'importo di € 5.170,00 se appartenenti a famiglie monoreddito, o con redditi non superiori a € 9.300,00 se appartenenti a nuclei familiari con 2 persone, aumentabile di € 520,00 per ogni altra persona a carico;

i cui componenti del nucleo familiare, risultanti dal registro anagrafico, non siano proprietari di altri immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero;

b) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

nel cui nucleo familiare siano compresi quali conviventi uno o più disabili, con invalidità civile non inferiore al 75%, o affetti da handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992, risultante dal certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e tale da precludere un utile inserimento lavorativo; nel caso in cui la situazione di invalidità inizi a decorrere in corso d'anno l'esenzione viene applicata in misura proporzionale alle mensilità di invalidità accertata;

con reddito familiare complessivo lordo imponibile IRPEF, riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, pari o inferiore a € 31.000,00;

i cui componenti del nucleo familiare, risultanti dal registro anagrafico, non siano proprietari di altri immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero, ad esclusione dell'immobile di proprietà o in titolarità di altri diritti reali destinato al recupero psico-fisico o alla cura del soggetto invalido o affetto da handicap.

c) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

disoccupato per almeno otto mesi (anche non consecutivi) nell'arco dell'anno 2003;

con un reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore nel suo complesso all'importo lordo di € 10.500,00.

In caso di mancato raggiungimento dei requisiti, il versamento non eseguito in acconto dovrà essere effettuato interamente a saldo, per l'intera somma dovuta, maggiorata degli interessi, o viceversa in caso di indebito versamento in acconto, si procederà al rimborso delle somme ai sensi di legge.

d) soggetti passivi appartenenti a famiglie numerose, in possesso di tutti i requisiti sotto elencati:

numero componenti famiglia	reddito in €
4	€ 13.500,00
5	€ 16.000,00
6	€ 18.500,00

per ogni ulteriore componente si applica una maggiorazione di € 2.600,00.

Il reddito, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, è quello complessivo lordo ai fini IRPEF del nucleo familiare.

I componenti del nucleo familiare, risultante dal registro anagrafico non devono essere proprietari o titolari di diritti reali su altri immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero.

e) soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:

anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente relativamente all'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o altro diritto reale, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata.

In presenza di tutti i requisiti per ottenere il beneficio delle maggiori detrazioni sopra elencate, il contribuente può applicare la detrazione automaticamente.

Qualora la sussistenza dei requisiti fosse accertata in un momento successivo al versamento del tributo, si procederà al rimborso, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 504/1992.

È tuttavia opportuno che i contribuenti trasmettano una comunicazione al comune, sulla base dei modelli predisposti dall'ufficio tributi, entro i termini previsti per la presentazione della denuncia.

In caso di mancata presentazione della comunicazione, il comune provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti nelle forme previste dalla legge anche mediante la richiesta di documentazione o l'invio di questionari.

È stabilita, l'aliquota I.C.I. pari alla metà dell'aliquota ordinaria prevista limitatamente alle unità immobiliari oggetto di interventi di recupero e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, nei seguenti casi:

1) a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili;

2) a favore dei proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.

Importante: per usufruire dell'applicazione dell'aliquota ridotta, i soggetti passivi devono presentare al comune apposita dichiarazione, da effettuarsi nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge in materia di semplificazione amministrativa.

La dichiarazione è obbligatoria, essendo un elemento essenziale per ottenere il beneficio dell'aliquota ridotta.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione al comune, pur in possesso dei requisiti necessari, il contribuente potrà successivamente regolarizzare la sua posizione contributiva ai sensi di legge.

Per l'applicazione dell'aliquota agevolata, una volta presentata la dichiarazione, non è necessario un preventivo assenso da parte del comune.

Il comune si riserva di provvedere a successivi controlli circa la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Le dichiarazioni e le comunicazioni presentate dai contribuenti devono essere rese nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative ed in particolare secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

È stabilita per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 4-*bis* del vigente regolamento comunale I.C.I., sugli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ATER), in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, la detrazione di cui all'art. 8, commi 2-3 del decreto legislativo n. 504/1992 (detrazione per l'abitazione principale) nella misura pari all'imposta dovuta.

(Omissis).

03A03250

COMUNE DI VADENA (PFATTEN)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Vadena (Pfatten) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) che anche per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene determinata nella misura unica del 4,5 per mille;

2) di mantenere invariato a € 206,58 per i motivi di cui in premessa, l'importo di detrazione per l'anno 2003 dell'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

03A03251

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501068/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238